

LEASE news

- └ **FOCUS: STIPULATO RECORD 2022 E PREVISIONI 2023**
- └ **FORTIS: ITALIA MEGLIO DI FRANCIA E GERMANIA**
- └ **LEGGE DI BILANCIO: TUTTE LE OPPORTUNITÀ PER IL LEASING**
- └ **GARANZIA PUBBLICHE: IN CRESCITA ANCHE PER LA LOCAZIONE FINANZIARIA**
- └ **SABATINI: ORA E' ANCHE "GREEN"**
- └ **CRISI DI IMPRESA: AL VIA IL NUOVO CODICE**





"SUPERIAMO OGNI DIFFICOLTÀ CON
DETERMINAZIONE E OTTIMISMO VERSO
UN OBIETTIVO COMUNE."



SERVICE CREDIT[®]
collection lab



- dall'altro lato le evidenze empiriche che testimoniano in una serie storica di sei anni le minori perdite sofferte dal leasing rispetto al finanziamento tradizionale.

ASSILEA ha trasmesso tale Analisi:

- a livello domestico alle istituzioni Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e alle associazioni Confartigianato, Confindustria, Organismo Agenti e Mediatori, Associazione Nazionale Costruttori Edili;
- a livello europeo alla Commissione ECON dell'Europarlamento, alla Direzione FISMA della Commissione Europea e a Leaseurope.

Cosa ha fruttato l'azione di ASSILEA?

In primis, in concreto, la metodologia Standard di misurazione del rischio di credito per tutti i prodotti mobiliari è stata inserita nell'emendamento di compromesso dell'Europarlamento che conferisce mandato all'EBA per lo studio finalizzato a definire i parametri di RWA: nella Proposta della Commissione Europea la metodologia Standard era esclusa e in quanto tale dall'1 gennaio 2025 essa avrebbe subito una severa penalizzazione in termini di RWA. Il suo inserimento nel mandato all'EBA comporta che, dall'1 gennaio 2025 sino al pronunciamento di questa, continueranno a valere le regole attualmente in vigore per tutto il leasing mobiliare. Questa indubbiamente è una grande conquista.

Cosa a oggi invece non è stato ottenuto delle istanze ASSILEA?

Non ha fatto breccia il mantenimento delle attuali regole di assorbimento di capitale per il leasing immobiliare, costruito e costruendo, regole che sono state inasprite in termini di RWA dalla Proposta della Commissione Europea. Come si può spiegare il negativo atteggiamento delle istituzioni europee? Si ha motivo di ritenere che il comportamento di queste risenta della considerazione di particolare rischiosità dei "finanziamenti" immobiliari in quanto contestualizzati nel comparto dell'immobiliare commerciale, anche speculativo, foriero di perdite consistenti nel recente passato.

Vani purtroppo sono risultati gli sforzi di ASSILEA atti a spiegare come il "leasing immobiliare" concepito da ASSILEA è quello:

- strumentale (non speculativo) all'esercizio dell'attività economica del cliente;
- che non presenta rischio d'"inventuto" a differenza di quello speculativo;
- da considerare fattore della produzione al pari di qualsiasi macchinario.

Le speranze "di essere ascoltati" non sono ancora perdute. ASSILEA si è infatti fatta parte diligente nell'illustrare a Leaseurope i concetti, che sono stati da questa recepiti e ricompresi nelle istanze che in questi giorni sono trasmesse alle associazioni leasing europee e da queste ai Ministeri Economici dei vari paesi nella speranza che i loro rappresentanti possano ridiscutere il tema nel Trilogo.

"Incrociamo le dita". ASSILEA "combatte" fino alla fine per far sentire la sua voce in Italia e in Europa! È una giusta causa in quanto consente di supportare artigiani e PMI in Italia e in Europa dando loro una possibilità particolarmente adatta e vantaggiosa nel finanziamento dei loro investimenti immobiliari strumentali e non speculativi.

Nel contesto della tematica RWA per gli attivi leasing val la pena riflettere sulla tendenza in atto da parte delle Autorità europee e nazionali. È indubbio che le istituzioni si stiano muovendo all'insegna della trasparenza e correttezza verso i mercati. In tale contesto è quanto mai pertinente e giustificato sostenere che:

- le due metodologie di misurazione dei rischi, IRB e Standard, vanno ragionevolmente trattate senza pregiudizi per la seconda, stante che entrambe sono caratterizzate dallo stesso robusto processo istruttorio sottostante praticato dalle società di leasing e l'assoluta libertà di scelta di adozione lasciata ad esse dai Regolamenti in essere;
 - che il leasing, sia per la sua struttura rafforzata rispetto ai finanziamenti tradizionali (ndr: presenza di vincolo di credito col cliente e "legal ownership" del bene che consente un suo più rapido processo di ripossessamento nelle patologie a protezione del credito) sia per le evidenze empiriche che in Europa e in Italia testimoniano minori perdite del leasing verso i finanziamenti tradizionali, meriti un più favorevole e minor assorbimento di capitale (RWA) in confronto ai finanziamenti tradizionali.
- Appare dunque doveroso che ASSILEA continui la sua azione sia a livello Leaseurope e ancor più con il Consiglio Europeo, l'Europarlamento e l'EBA alla luce dei possibili interventi che si potranno e vorranno effettuare nei loro confronti confidando nella sensibilità e nel supporto delle Autorità politiche.

Ciò nell'assoluta consapevolezza della fondatezza delle istanze associative: trattasi di giusta causa a favore della Spina dorsale (artigiani e PMI) dell'economia europea alle prese con le delicate fasi di transizione digitale ed ecologica e con i problemi che stanno causando il rallentamento delle attività in atto che segue due anni di ripresa economica (ndr: per l'Italia addirittura una crescita che non si vedeva da decenni).

Intrattenere le Autorità in tal senso aiuterà anche a comprendere le loro remore e i problemi sottostanti a concedere al leasing quanto sembra logico e di tutta evidenza. Una volta capiti i problemi, consegue che questi vadano affrontati con trasparenza e determinazione alla ricerca di appropriate soluzioni nell'interesse dell'industria del leasing e della Spina dorsale dell'economia europea. La trasparenza non deprime mai l'attività, anzi la favorisce.

L'altro progetto strategico di ASSILEA è quello inerente al PNRR, che mira cioè a illustrare alle capogruppo e alle istituzioni la potenzialità del leasing nel supporto ai progetti approvati dai competenti ministeri. La nostra Direzione Generale e i competenti uffici associativi hanno lavorato alacremente nel predisporre una Nota sempre col supporto di KPMG: anticipo che essa è in ultimazione; nei prossimi giorni verrà rilasciata alle società associate ad ASSILEA. Io e il nostro direttore generale abbiamo già redatto un'azione di presentazione in primis all'ABI e in secundis al Governo e alle Commissioni parlamentari di competenza. Anche qui, posso garantire, ogni sforzo sarà profuso per dimostrare le potenzialità del leasing in virtù anche della sua versatilità e adattabilità all'innovazione e allo sviluppo sostenibile. E mi piace qui ricordare le iniziative associative in corso in materia di ESG.

Concludo ringraziando il Consiglio per l'attenzione riservata ai programmi e alle iniziative associative. Ringrazio anche la Direzione Generale e tutta la struttura di ASSILEA per l'impegno e lo sforzo profusi a sostegno delle associate e della Spina dorsale del Paese. Per questo numero di Lease News desidero ringraziare, come al solito, tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione; questa volta in particolare desidero indirizzare un saluto e un particolare ringraziamento:

- a Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Vicario di ABI;
- a Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison;
- a Francesco Paolo Bello, Partner e responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo di Deloitte Legal.

Mi piace anche ricordare la figura del dr. Rosario Corso, mancato di recente. Io non ho avuto la possibilità di conoscerlo ai tempi della sua militanza da manager di prima linea al Credito Italiano; ho avuto la fortuna di conoscerlo in ASSILEA sin quando gli uffici, come ricorderanno i colleghi più anziani, erano in piazza Ezio Tarantelli. Un autentico gentiluomo, un signore, un grande professionista che si è speso e battuto per ASSILEA e per la causa del leasing; mi piace qui riconoscergli la definizione riferita a quel tempo di "Padre italiano del leasing": pur nella deferenza che gli debbo mi rivolgo a Lui con un'espressione affettuosa: "interpretando il pensiero di tutti i colleghi che Ti hanno conosciuto, Ti dico: grazie, Rosario, per tutto quello che hai fatto per il leasing e per ASSILEA!"

SIAMO AL REDDE RATIONEM

Siamo giunti alla vigilia del Trilogo, il processo in cui Europarlamento, Consiglio e Commissione si confrontano relativamente all'implementazione dei principi di Basilea 3+ nel contesto della Proposta Legislativa CRR 3 licenziata dalla Commissione Europea nell'ottobre 2021. Trattasi di momento epocale dato che la Direttiva, che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima della fine del corrente anno, indicherà le norme cui il mondo delle banche e delle istituzioni finanziarie in Europa dovrà rifarsi per la definizione dei propri modelli operativi nei confronti delle istituzioni e dei mercati.

ASSILEA ha dedicato negli ultimi diciotto mesi buona parte del proprio impegno straordinario al tema dell'assorbimento di capitale degli attivi leasing (RWA) nel contesto dei coefficienti patrimoniali nel convincimento che il leasing rappresenti una forma di sostegno finanziario:

- destinato alla Spina dorsale dell'economia europea;
- meno rischiosa dei finanziamenti tradizionali sia per le sue caratteristiche intrinseche sia sulla base di evidenze empiriche.

D'intesa e con il decisivo supporto di ABI, a tutti i livelli delle relazioni istituzionali, e di KPMG, per la parte tecnica, ASSILEA ha predisposto un'Analisi nella quale si evidenziano in maniera oggettiva:

- da un lato il maggior presidio al rischio sia in virtù di una competenza istruttorie nei processi di delibera (incentrata sul cliente, sul bene oggetto del leasing e sul fornitore/produttore) sia per la "legal ownership" del bene della società di leasing sia in virtù di un'azione più tempestiva ed efficace di ripossessamento e ricollocamento del bene nella fase patologica a protezione del credito verso il cliente (in Italia il riferimento è alla Legge 124 dell'agosto 2017);

Previsioni pessimistiche sistematicamente smentite

FORTIS: L'ITALIA E' L'ANELLO FORTE DELLA UE

“Il nostro Paese è vittima di pregiudizi che non tengono conto dei dati reali”. Ma l'Italia, non solo è uscita bene dal Covid, ma lo ha fatto meglio dei suoi competitor e lo ha fatto senza scassare i conti pubblici.



Prof. Marco Fortis
intervista di
Roberto Neglia

Con il noto economista e Vice Presidente della Fondazione Edison, Marco Fortis esaminiamo l'andamento dell'economia italiana.

Professore, lei aprendo il Salone del Leasing ha stigmatizzato i gufi che puntualmente sottostimano la forza dell'Italia. E' bastato un calo dello 0,3% della produzione a novembre per scatenare di nuovo i catastofisti.

E puntualmente sono stati smentiti, ma avviene da oltre due anni, durante i quali tutte le previsioni sono state clamorosamente sbagliate a cominciare dai dati del FMI. L'Italia è cresciuta dell'11% in due anni, +3,9% nel 2022. Lo scorso anno tutte le maggiori economie mondiali sono cresciute molto meno: USA +2,2%, Cina 3%, Germania 1,9%, Francia 2,6% (il Regno Unito segna +4,1%, ma viene da un 2021 disastroso).

Veniamo al rallentamento di fine 2022.

In realtà è abbastanza normale nell'ambito di un contesto internazionale in cui c'è un rallentamento generale. Sull'arco dei primi 11 mesi dell'anno la produzione, soprattutto quella manifatturiera, è aumentata dell'1% sul 2021. In più abbiamo livelli di produzione industriale che rispetto a quelli di Germania o Francia sono già superiori a quelli pre-crisi. Nel periodo settembre-novembre 2022 la produzione industriale italiana ha raggiunto livelli superiori a quelli del quarto trimestre 2019 (Germania e Francia

sono ancora sotto del 3-4%). Leggendo i dati del PIL, vediamo che nel quarto trimestre 2022 l'Italia si pone in termini reali sopra dell'1,8% ai livelli pre-crisi pandemica (2019), la Germania solo dello 0,4%, la Francia dell'1,1%, il Regno Unito è al -0,8%. Dipingere l'Italia come l'anello debole dell'euro è una forzatura.

E sul fronte dei conti pubblici?

Anche i nostri conti pubblici vanno meglio. Vanno tenuti sotto controllo, ma il debito italiano è di 200 miliardi di euro più basso di quello della Francia, ma nessuno lo dice. Soprattutto, il loro è per 1.200 miliardi di euro finanziato da stranieri, mentre il nostro lo è per meno di 700 miliardi.

Il giudizio sull'Italia ancora non tiene conto del fatto che noi abbiamo fatto progressi?

Esattamente. Se prendiamo il debito pubblico del 2019 e quello del 2022, l'Italia mostra una crescita inferiore al 15%, Germania e Francia sopra il 20%, Usa e UK sono sopra al 30%. Quindi, non solo l'Italia è uscita bene dal Covid, ma lo ha fatto meglio dei suoi competitor e senza scassare i conti pubblici.

Draghi ha fatto i compiti meglio dei suoi colleghi?

Anche perché non era un alunno, ma un professore.

E la Meloni?

La finanziaria 2022 è una legge conservativa, con due terzi dell'ammontare che è destinato a tamponare il caro energia e sostenere i ceti meno abbienti.

Spiace che nella parte rimanente siano state anche sprecate risorse su bandiere politiche dei componenti della coalizione, come i ritocchi alla flat tax, mentre sarebbe stato meglio destinare le risorse a proseguire il Piano Industria 4.0 che è stata l'unica vera politica industriale degli ultimi 40 anni.

Rimanendo sulla manifattura, al Salone del Leasing lei ha ricordato quanto questo strumento sia stato importante per sostenere gli investimenti delle PMI. Il nostro Presidente, Carlo Mescieri, ha più volte sottolineato come il leasing sia il carburante della "spina dorsale" del Paese.

Senza dubbio il contributo del leasing è rilevante. Abbiamo avuto sette anni di investimenti a tassi di crescita che i tedeschi non hanno mai visto in tutta la loro storia e forse vuol dire che abbiamo azzeccato la politica economica e non proseguirla è un errore. Ci sono storie incredibili che non vengono raccontate.

Ci faccia un esempio.

Nei primi mesi dell'anno il nostro export farmaceutico è aumentato del 50%. Le multinazionali straniere pensano - diversamente da gufi e catastofisti - che l'Italia sia il posto giusto per produrre. La Pfizer ad Ascoli Piceno ha generato un fatturato in solo anno, che supererà 10 miliardi di euro: è come se fossero state create - per dare una unità di misura - due Barilla, ma non in decenni come è naturale per arrivare a quelle dimensioni. Lì è stato convogliato il grosso della produzione mondiale di antivirali per curare il covid. Questo è uno degli eventi che dimostra che il nostro sistema produttivo è considerato interessante dai gruppi stranieri. Oppure pensiamo alla nautica, che nel 2022 ha fatto il record assoluto di produzione e di export, ed è leader mondiale indiscusso.

Tornando alla legge di bilancio, Lei ha parlato di timidezza del Governo.

Conte essendo assorbito da intenzioni ideologiche voleva buttare tutto quello che era stato fatto da governi precedenti, abolendo Impresa 4.0. Poi si sono dovuti accorgere dell'errore e il ministro Tria si è adoperato per trovare le risorse e nel 2020 è stato

ripristinato il Piano, sia pure con delle varianti.

Questa volta avevamo una serie di risorse che andavano ad esaurimento, ma nella legge di bilancio firmata dal premier Meloni non ci si è preoccupati di trovare il modo, almeno in parte, di dare continuità. Anche con l'impressione sbagliata, che molti hanno, che le imprese avevano già investito nei nuovi macchinari e beni di produzione e adesso deve investire nel digitale, nella formazione. Ma in realtà le imprese non finiscono mai di innovare e ammodernarsi. Tenuto conto che dei benefici avevano beneficiato soprattutto le aziende più grandi, ne abbiamo ancora tante soprattutto nel post covid, che stanno valutando di svilupparsi. A mio avviso il compito del Governo è stimolarle a farlo.

Ma le risulta un tesoretto non speso?

Pare ci siano delle risorse, che almeno sulla carta non possono essere spese. Ma anche non ci fosse, sono stati trovati denari per fare delle limature sulla Flat tax e a maggior ragione dobbiamo credere di più nel proseguire quello che di buono è stato fatto precedentemente.

Il lieve rallentamento che abbiamo registrato a fine 2022 potrà segnare il 2023?

Come dicevo, non credo sia preoccupante, penso invece che la nostra manifattura sia molto solida. Se anche immaginiamo una prima parte dell'anno debole, poi, vedendo un rallentamento dell'inflazione, torneremo probabilmente a crescere.

L'inflazione quanto morderà?

I prezzi sono aumentati a causa dell'aumento di materie prime ed energia ed è stato un salto verso l'alto. In parte per le materie prime assistiamo a un calo. L'energia sta continuando a calare, pur rimanendo su livelli superiori ai precedenti. Quando c'è uno scalino del genere, nell'anno abbiamo un tendenziale che va alle stelle, ma poi tende a ridursi.

Uscendo da un lungo periodo di tassi zero e inflazione zero, la fiammata del 2022 è stata uno shock. Il problema principale di questo scalino è la riduzione del potere di acquisto delle famiglie, ma il gradino sarà smussato e avremo dei tassi compatibili con la crescita.

Evoluzione del quadro prudenziale

BASILEA 3: LA COMPLESSITA' DEL CONTESTO RICHIEDE UNA VISIONE NUOVA, PIU' LUNGIMIRANTE E STRATEGICA

E' tempo di una revisione complessiva del quadro regolamentare, volta a una sua semplificazione e ad un opportuno bilanciamento tra l'obiettivo della stabilità finanziaria e quello della crescita. La nuova normativa prudenziale dovrebbe tenere opportunamente conto della peculiarità del leasing.



di Gianfranco Torriero

Il settore bancario in Italia affronta le complessità dell'attuale contesto potendo contare su solidi fondamentali. La patrimonializzazione del settore bancario italiano mostra valori storicamente elevati. Alla fine del primo semestre dello scorso anno, il rapporto tra il capitale di migliore qualità e le attività ponderate per il rischio del complesso del mondo bancario italiano è stato pari al 14,8%, superiore di un punto percentuale rispetto al dato pre-pandemico (media 2019), anche se in lieve calo rispetto a fine 2021.

Con riferimento ai gruppi significativi (cioè vigilati direttamente dalla BCE), per i quali sono disponibili i dati alla fine del terzo trimestre del 2022, il CET1 ratio è stato pari al 14,7%, solo un decimo di punto inferiore alla media europea.

La qualità dell'attivo delle banche italiane è continuata a migliorare. Nei primi sei mesi di quest'anno lo stock di crediti deteriorati si è ridotto di 11 miliardi di euro al lordo delle rettifiche, di 3 miliardi al netto. L'incidenza di questi prestiti sul totale dei finanziamenti, al lordo delle rettifiche, si è portata al 2,9%, 5 decimi in meno di fine 2021, quella al netto delle rettifiche all'1,5% (2 decimi in meno rispetto a fine 2021).

Il tasso di deterioramento per il totale dei residenti (flusso di nuovi prestiti deteriorati in rapporto al

totale dei finanziamenti) nella media dei primi tre trimestri del 2022 è sceso all'1,0%, nuovo minimo storico. Tali andamenti sono condivisi tra credito alle imprese e alle famiglie, con una particolare intonazione positiva per quest'ultime. Va tuttavia notato che negli ultimi due trimestri si nota un lieve peggioramento del merito di credito delle imprese.

Secondo i più recenti dati dell'autorità bancaria europea, in Italia l'evoluzione dei crediti nello stage 2 e 3 - ovvero rispettivamente quelli in cui si osserva un significativo peggioramento della qualità del credito o una condizione di deterioramento dell'esposizione -, durante i primi nove mesi del 2022 mostra un miglioramento rispetto alla fine del 2021 (peraltro in linea con quanto emerge dall'analisi precedente di tutti gli altri indicatori): in particolare, l'incidenza dei crediti in stage 2 sarebbe diminuita di 9 decimi di punto, quella relativa ai crediti in stage 3 di 7 decimi di punto per un totale di 1,6 punti percentuali; si noti che a livello di area dell'euro l'incidenza delle due categorie sarebbe aumentata di 3 decimi di punto, di 1,1 punti percentuali in Francia e di quasi 2 punti in Germania. Se i dati al terzo trimestre del 2022 si confrontano con il dato pre-pandemico (dicembre 2019), in Italia ad un incremento di 4,3 punti percentuali della quota dei crediti in stage 2 si contrappone una riduzio-

ne di incidenza di 3,9 punti percentuali dei crediti in stage 3, limitando l'incremento complessivo a 4 decimi di punto.

In termini prospettici, occorrerà valutare con attenzione l'evoluzione dei fattori macroeconomici che impattano fortemente sull'evoluzione della qualità degli attivi bancari. Occorre essere pronti per gestire una possibile inversione di tendenza, connessa con l'indebolimento della crescita economica. In tal senso è importante che il quadro regolamentare permetta di agevolare, ove necessario, la tempestiva rinegoziazione dei debiti e non crei ostacoli, come quelli oggi presenti nella definizione di default declinata dall'Eba che prevede rigidi automatismi nella sua applicazione proprio in caso di rinegoziazioni.

In questo contesto, è fondamentale il ruolo delle banche per rafforzare la crescita e al contempo sostenere famiglie e imprese nell'affrontare l'incertezza legata al quadro macroeconomico e geopolitico. Affinché le banche siano messe in condizione di offrire il massimo supporto all'economia reale, è quindi essenziale che il quadro regolamentare e di vigilanza bancaria sia coerente con la finalità di supportare la crescita.

Oggi invece si riscontrano talvolta elementi di complessità e inefficienza (ad esempio, richieste rivolte alle banche senza tenere conto della effettiva disponibilità di dati, come nel caso delle informazioni sul profilo di sostenibilità dei clienti), mentre le richieste della vigilanza europea restano spesso orientate a privilegiare il profilo della rigidità e della conservatività (si consideri ad esempio il costante aumento della severità degli scenari applicati per l'esercizio di stress test europeo), rispetto al supporto all'economia.

La complessità del contesto attuale richiede invece una visione nuova, più lungimirante e strategica. A valle di un lungo periodo di riforme e norme affastellate in risposta alle varie emergenze occorse, è ora tempo di un'analisi e valutazione complessiva del quadro regolamentare, volta a una sua semplificazione e razionalizzazione - anche nell'ottica di una maggiore proporzionalità - ma anche a riconsiderarne strumenti e finalità, assicurando un opportuno bilanciamento tra l'obiettivo della stabilità finanziaria e quello della crescita.

Viene in particolare rilievo, a questo proposito, la proposta legislativa nota come "pacchetto





bancario”, volta a recepire nell’Unione Europea le regole di vigilanza prudenziale definite dal Comitato di Basilea a completamento del pacchetto Basilea 3, ultimo passo di una imponente mole di riforme lanciate a valle della grande crisi finanziaria. Modificando ulteriormente il quadro prudenziale bancario europeo, il pacchetto riveste un’importanza centrale non solo per le banche, ma anche per i riflessi che avrà sull’offerta di credito a famiglie e imprese. Il mondo bancario si attende quindi che le norme in via di definizione rappresentino un equilibrato compromesso tra l’esigenza di assicurare la stabilità finanziaria e la disponibilità di risorse finanziarie per l’economia reale, tenendo presente che le grandi sfide del nostro tempo, in primis la digitalizzazione e la transizione verde, richiederanno ingenti investimenti da parte del settore privato.

A tal fine, è necessario che il quadro regolamentare non risulti penalizzante e valuti in modo appropriato la rischiosità delle diverse forme tecniche. Ad esempio, per quanto riguarda il leasing, la normativa prudenziale dovrebbe tenere opportunamente conto della peculiarità rappresentata dal fatto che il creditore mantiene la proprietà del bene, con ovvie conseguenze

positive sul recupero del credito in caso di inadempienza del debitore. Al riguardo, sarebbe auspicabile che si concretizzasse definitivamente la prospettiva, suggerita a livello di Parlamento europeo, di prevedere nel testo normativo un mandato all’Eba, finalizzato a riconsiderare le regole di ponderazione applicabili nel contesto dell’approccio standard per il calcolo dei requisiti patrimoniali (oltre che quelle relative ai modelli interni, mandato già contemplato nella originaria proposta legislativa).

Inoltre, sarebbe importante una più attenta valutazione della effettiva rischiosità delle operazioni di leasing immobiliare, che dalle evidenze fornite da Assilea per il mercato italiano, appare chiaramente più contenuta rispetto ad altre tipologie di finanziamento assimilabili. Aspetto che andrebbe da subito considerato nel prossimo Trilogo, per rivedere la proposta regolamentare che al momento tende a creare ingiustificabili penalizzazioni, aumentando i requisiti prudenziali richiesti. E’ bene ricordare che tutta l’attività di finanziamento attraverso il leasing e, in particolare, quello immobiliare, svolge un ruolo importante a supporto dell’attività di impresa, soprattutto di piccola e media dimensione.

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA SUL LEASING

ESG, PNRR, Rischio di credito, Machine Learning, Industria 4.0 e Nuova Sabatini, assieme ai classici della cultura del leasing, sono i protagonisti delle iniziative formative promosse nel 2023 dall’Associazione Italiana Leasing.



Formati con noi.

Per maggiori informazioni scrivi a formazione@assileaservizi.it

Le opportunità di sviluppo per imprese, giovani e infrastrutture

LEGGE DI BILANCIO 2023, ZES E PNRR: UNO SGUARDO AL MEZZOGIORNO

Intervista all'Avv. Francesco Paolo Bello, Partner, Head of Public and Administrative Law presso Deloitte Legal Italy.

L'Avv. Francesco Paolo Bello, Partner e responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo di Deloitte Legal passa in rassegna le novità di maggior rilievo per il Mezzogiorno dal PNRR alla Legge di Bilancio 2023.

Avvocato Bello, l'ultima Legge di Bilancio riserva particolari attenzioni alle aree del Mezzogiorno?

Certamente sì e secondo una strategia ben strutturata. Non è un caso che la legge dedichi un intero titolo allo sviluppo e all'economia del Mezzogiorno.

Difatti, nel contesto già caratterizzato dagli impulsi del PNRR, delle ZES e degli altri Fondi di matrice euro unitaria, il Legislatore ha confermato ulteriori forme di intervento a sostegno degli investimenti delle imprese, delle infrastrutture e dei giovani.

A cosa si riferisce in particolare?

Penso innanzitutto ai crediti di imposta che ricoprono senz'altro un ruolo centrale. Il Legislatore ha rinnovato il credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali, anche mediante locazione finanziaria, da destinare a strutture produttive già esistenti o di futura costruzione

per gli operatori stabiliti in Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia.

È stato confermato anche il credito d'imposta riservato agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Da ultimo, il Legislatore ha ritenuto di dare nuovo impulso ai crediti di imposta dedicati agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate.

Il credito di imposta non rappresenta uno strumento superato?

Affatto. Può essere utile ricordare che si tratta essenzialmente di una forma di detrazione di parte dell'imposta dovuta e che può essere utilizzata in compensazione o rimborsata dallo Stato in caso di eccedenza. Il risultato pratico è sostanzialmente un alleggerimento del carico fiscale sulle aziende. Ora, sebbene questo strumento non assicuri l'iniezione di liquidità diretta, la facilità di accesso dal punto di vista amministrativo e la fruibilità sul lungo periodo ne fanno una soluzione molto vantaggiosa per il tessuto produttivo italiano. Tessuto che, è bene ricordare, si caratterizza per la quasi totalità di piccole medie imprese. Per tale dimensione di attività, il credito di imposta rappresenta senza dubbio uno strumento solido e sicuro. Strumen-

to che, è bene evidenziare, può combinarsi con altre forme di sostegno che seguono un diverso framework geografico.

Ad esempio, le misure accessibili nell'ambito delle Zone Economiche Speciali?

Esattamente. Nel 2017, il Governo ha istituito le ZES allo scopo di sostenere la crescita economica di taluni ambiti territoriali, costituiti anche da aree non adiacenti purché collegate da un nesso economico funzionale.

Inizialmente, questi distretti sono rimasti sostanzialmente sulla carta per poi tornare in auge con l'approvazione del PNRR e la nomina di Commissari Straordinari alla guida per accelerare i processi di attuazione.

Ad oggi, risultano istituite: Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica, Adriatica, Sicilia Orientale ed Occidentale e Sardegna.

Le misure applicabili agli operatori ivi stabili possono riguardare ulteriori agevolazioni fiscali ma soprattutto la semplificazione dei procedimenti autorizzativi che costituiscono il tradizionale tallone d'Achille degli apparati amministrativi.

Il Commissario di ZES può infatti rilasciare un'autorizzazione unica per la realizzazione o lo sviluppo di stabilimenti produttivi e di collegamenti infrastrutturali. Si tratta, per l'appunto di uno strumento "unico" dal momento che racchiude in sé tutti gli atti autorizzatori e di assenso prescritti dalla normativa in materia.

Quali iniziative sono state assunte in ambito ZES di recente?

Fra le iniziative più impattanti, penso alla creazione dello Sportello Unico Digitale per ciascun distretto. Si tratta di una piattaforma, finanziata dal Programma Operativo Complementare PON - Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020, attraverso la quale le imprese che intendono presentare un progetto di insediamento in un'area ZES possono presentare l'istanza di Autorizzazione unica cui facevo cenno prima.

Quanto all'iniziativa più recente in assoluto, segnalò l'istituzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) da parte dell'area ZES Adriatica. La piattaforma consente di segnalare in tempo reale agli operatori del distretto tutte le informazioni utili per facilitare la localizzazione e la realizzazione degli investimenti produttivi.

Peraltro, quest'ultimo intervento è stato realizzato grazie ai fondi PNRR a conferma del sostegno integrato a sostegno del Mezzogiorno dalla Legge di Bilancio al PNRR per l'appunto, passando per le ZES.

Il PNRR rappresenta un passaggio ricorrente nelle sue considerazioni. Perché?

Per due ordini di ragioni, rispettivamente storiche e pratiche.

In primo luogo, il PNRR rappresenta un'iniziativa di portata storica per impegno di risorse, per orizzonte temporale e per contesto. A quest'ultimo proposito, è bene ricordare che il Piano italiano si inserisce nel più ampio programma euro unitario NextGenerationEU.

In secondo luogo, questo programma di investimenti sta toccando tutti i settori nevralgici dell'economia, rivelandosi per il sistema Paese, per le Pubbliche Amministrazioni e per gli operatori privati un'opportunità di sviluppo e, allo stesso tempo, di ripresa dopo la crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Chiaro. Ad un anno e mezzo circa dalla sua approvazione, può esprimere un giudizio sul PNRR?

La situazione geopolitica e le ripercussioni sul contesto internazionale e le conseguenti specu-



Francesco Paolo Bello





lazioni sui mercati e i fenomeni inflattivi hanno determinato l'esplosione dei prezzi dei materiali e dell'energia.

Questi accadimenti hanno impresso una rapida accelerazione verso la transizione energetica, nell'ambito della quale i combustibili alternativi sostenibili e le loro infrastrutture svolgono un ruolo chiave. Aspetti questi già messi a fuoco dal PNRR che confermano la bontà della programmazione italiana.

Tuttavia, la qualità del Piano e la programmazione serrata dei relativi investimenti potrebbero però non essere sufficienti a resistere alle attuali congiunture negative e alla macchinosità strutturale dei meccanismi amministrativi di attuazione.

Innanzitutto, è necessario intervenire sui prezzi dei materiali e dell'energia per limitare l'inci-

denza di tali fenomeni sulle gare di appalto in programma per l'attuazione del PNRR e per la realizzazione delle infrastrutture energetiche e per la mobilità di passeggeri e merci.

In questa direzione si pongono gli interventi del Governo per lo stanziamento di risorse da destinare alle opere cd. indifferibili. L'iniziativa consentirà di avviare quelle opere che presentano un fabbisogno finanziario aggiuntivo derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati o incrementati.

Sulla stessa linea, sebbene con tempi fisiologicamente più lunghi, corre la riforma del Codice dei contratti pubblici finalizzata, fra l'altro, proprio alla semplificazione delle procedure che rappresentano un aspetto cruciale per gli Enti locali chiamati a organizzare le gare pubbliche per l'assegnazione degli investimenti pubblici previsti dallo stesso PNRR.

Anche la semplificazione amministrativa è un tema ricorrente.

Lo confermo. In questi giorni ancora di più se si considera il Decreto legge di imminente approvazione con cui il Governo intende tracciare le linee guida per aumentare l'efficacia direzionale degli apparati ministeriali impegnati in ambito PNRR e per snellire le procedure pubbliche di affidamento delle risorse.

In questo modo, l'Esecutivo punta correttamente ad imprimere una forte accelerazione ai progetti infrastrutturali ritenuti strategici nonché ad una maggiore tempestività nel rispettare le scadenze semestrali previste dal PNRR.

Nel contesto attuale, quale ruolo possono svolgere gli studi legali?

È chiaro che la consulenza di esperti può assumere un ruolo strategico, un ruolo che Deloitte aveva già compreso nel 2020 con l'avvio del progetto Impact for Italy.

Un piano a lungo termine, per rappresentare un punto di riferimento sia per le Istituzioni che per i privati nelle sfide dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico. Il contributo di Impact for Italy per il PNRR si è tradotto - tra le altre iniziative - anche nella costituzione dell'Osservatorio PNRR, un Team cross business ove convogliare le esperienze di ciascuna entità del Network Deloitte al fine di fornire un supporto globale capace di coprire tutti gli aspetti necessari per accedere alle risorse PNRR.



2	EDITORIALE Carlo Mescieri
4	FORTIS: L'ITALIA E' L'ANELLO FORTE DELLA UE intervista di Roberto Neglia a Marco Fortis
6	BASILEA 3: LA COMPLESSITA' DEL CONTESTO RICHIEDE UNA VISIONE NUOVA, PIU' LUNGIMIRANTE E STRATEGICA Gianfranco Torriero
10	LEGGE DI BILANCIO 2023, ZES E PNRR: UNO SGUARDO AL MEZZOGIORNO intervista a Francesco Paolo Bello
16	NUMERI RECORD PER I NUOVI FINANZIAMENTI LEASING NEL 2022 Beatrice Tibuzzi
26	LEGGE DI BILANCIO 2023: PIÙ OPPORTUNITÀ PER IL LEASING Luca Ziero
28	FONDO DI GARANZIA PMI E LEASING, LE NOVITA' PER IL 2023 intervista di Luca Ziero a Pierpaolo Brunozi
32	ORA LA SABATINI È ANCHE GREEN Chiara Palermo
34	SACE GREEN: SUPPORTARE LA COMPETITIVITÀ E RILANCIARE IL PAESE, ANCHE IN LEASING Vincenzo Pedicini
36	COME RAGGIUNGERANNO LA SOSTENIBILITÀ GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Federica Sist
38	IL CLIMATE CHANGE PER LE SOCIETÀ DI LEASING Federica Sist
40	IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA Andrea Albensi, Alessandro Mattavelli, Cesare Spezia e Riccardo Campione
48	L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI MONITORAGGIO PER I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA Andrea Albensi
52	CREDITO, AZZERAMENTO DEI COSTI PER CHI ESTINGUE ANTICIPATAMENTE Massimo Rodolfo La Torre

Direttore Generale Assilea

Luca Ziero

Direttore Responsabile

Roberto Neglia

Comitato di redazione

Andrea Albensi, *Direttore Operativo*

Danila Parrini, *Responsabile Relazioni interne, Eventi e Area Editoria*

Beatrice Tibuzzi, *Responsabile Area Vigilanza e Area Centro Studi e Statistiche*

Segreteria di redazione

Lea Caselli

Grafica e Impaginazione

Marco Errico

Hanno collaborato a questo numero

Francesco Paolo Bello, Riccardo Campione, Marco Fortis, Massimo Rodolfo La Torre, Alessandro Mattavelli, Vincenzo Pedicini, Federica Sist, Cesare Spezia, Gianfranco Torriero.

Chiuso in redazione il 28 febbraio 2023

Determinati fino alla vetta

FINARC PERCHÉ?

Perché potrai contare su un Partner affidabile con in testa un solo abiettivo

IL TUO



Finarcs.r.l. - Largo dell'Artigianato 1 - 23100 Sondrio - T +390342512496 - F +390342212895 - info@finarc.it - www.finarc.it
Sede Legale: Milano - Uffici di rappresentanza: Bologna - Foligno



Trend positivo come mai da quindici anni

NUMERI RECORD PER I NUOVI FINANZIAMENTI LEASING NEL 2022

Lo scorso anno i nuovi finanziamenti hanno superato la soglia dei 30 miliardi superando i livelli del 2008.

Nel 2022 il leasing ha finanziato 31,5 miliardi di euro di investimenti, con un incremento del 9,7% rispetto al 2021 (tab.1). La dinamica in volumi è sempre stata positiva ed ha visto un'importante accelerazione a dicembre, con un incremento del 15,8% rispetto a dicembre 2021 e del 31,3% rispetto a novembre 2022. **Non si superava la soglia dei 30 miliardi annui di stipulato dal lontano 2008 (fig. 1).** Il settore ha visto anche una

crescita del numero di nuove operazioni. A partire dalla seconda metà del 2022, infatti, il numero dei contratti ha iniziato ad aumentare rispetto all'anno precedente ed ha avuto un vero proprio picco nell'ultimo trimestre, con un incremento che ha sfiorato il 40% rispetto allo stesso periodo del 2021. Complessivamente, sono stati stipulati oltre 648mila nuovi contratti, il 5,6% in più rispetto all'anno precedente.




di Beatrice Tibuzzi

Tab. 1 – Stipulato leasing periodo gen-dic 2022 (valori in migliaia di euro)

STIPULATO LEASING GEN-DIC 2022	Numero	Valore (migliaia di euro)	Var % Numero	Var % Valore
Autovetture in leasing*	66.395	3.147.828	3,2%	17,3%
Autovetture NLT*	282.668	8.086.388	10,0%	17,2%
Veicoli commerciali in leasing*	28.338	1.152.695	-8,2%	0,9%
Veicoli commerciali NLT*	39.431	1.063.922	-1,6%	21,2%
Veicoli Industriali	22.384	2.515.851	-2,5%	3,1%
AUTO	439.216	15.966.684	5,8%	13,7%
Strumentale finanziario	112.978	10.765.952	-1,6%	5,4%
Strumentale operativo	92.066	1.424.269	14,9%	20,7%
STRUMENTALE	205.044	12.190.221	5,2%	6,9%
AERONAVALE E FERROVIARIO	436	449.369	76,5%	54,4%
Immobiliare costruito	2.512	1.607.820	-3,9%	-9,2%
Immobiliare da costruire	593	1.227.103	-3,9%	5,5%
IMMOBILIARE	3.105	2.834.923	-3,9%	-3,4%
ENERGY	290	107.080	111,7%	24,7%
TOTALE GENERALE	648.091	31.548.277	5,6%	9,7%

(*) Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi e Statistiche UNRAE

Fig. 1- Serie storica dello stipulato per comparto (valori in milioni di euro)



Fonte: Assilea (inclusione dei dati UNRAE a partire dall'anno 2013)

Sulle dinamiche sopra descritte hanno influito principalmente i comparti auto e strumentale. Mentre nei primi mesi dell'anno era stato il comparto del leasing strumentale a registrare crescita importanti, a partire dalla seconda metà del 2022 si è assistito ad una ripresa del leasing e noleggio a lungo termine di autovetture. L'accelerazione in questo comparto ha più che compensato il rallentamento del leasing strumentale nel terzo e quarto trimestre (fig. 2).

Il peso del leasing auto sulle nuove operazioni ha superato nel 2022 il 50,6% dei nuovi volumi finan-

ziati (dal 48,6% che si registrava nel 2021) (fig. 3). Il leasing strumentale si è confermato come il secondo comparto per importanza e ha rappresentato il 38,6% del totale, circa un punto percentuale in meno rispetto al 2021. Segue il comparto del leasing immobiliare, in cui si è concentrato il 9,0% dei nuovi finanziamenti nel 2022 rispetto al 10,3% del 2021. Il peso del leasing aeronavale e ferroviario è salito lievemente rispetto all'anno precedente ad una quota dell'1,4%. Il leasing di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si è confermato allo 0,3% del totale.

Fig. 2 – Dinamica trimestrale del leasing nei principali comparti (Var. % 22/21)





Fig. 3 – Ripartizione dei nuovi contratti di leasing 2022 per comparto (in volumi)



Oltre un quarto dei nuovi finanziamenti sono stati destinati ad imprese che operano nel settore manifatturiero (fig. 4a e fig. 4b), ma il volume complessivo dei nuovi contratti verso questo settore è sceso di quasi il 6% rispetto a quanto si registrava nel 2021. È risultata, invece, in crescita nel 2022 la dinamica del leasing verso imprese che operano nei principali settori dei servizi. Ad esempio, al trasporto ed immagazzinaggio, il secondo settore per importanza, è stato destinato il 10,4% dello stipulato dell'anno, con una crescita del 13,6% dei volumi finanziati rispetto al 2021. È cresciuto


anche lo stipulato nei settori che occupano rispettivamente il terzo, quarto e quinto posto in termini di incidenza sul totale: il commercio (9,7% sul totale, +8,6% rispetto al 2021), il settore delle costruzioni (7,5% sul totale, +7,1% sul 2021), quello delle attività immobiliari (4,0% sul totale, +11,6%). Fra i primi dieci settori di destinazione del leasing, la dinamica migliore si è, comunque, registrata in quello del noleggio e servizi alle imprese, che pur rappresentando una quota più contenuta dello stipulato (3,5%), ha visto un incremento superiore al 30% rispetto al 2021, sia in termini di numero che

Fig. 4a Primi 10 settori Ateco della clientela leasing (peso % su totale stipulato 2022)



Fonte: elaborazioni Assilea su dati BDCR

Fig. 4b Nuovi contratti di leasing nei principali settori



Fonte: elaborazioni Assilea su dati BDCR

di volume dei contratti. Guardando ai principali comparti per tipologia di bene finanziato, l'auto ha chiuso l'anno con la migliore performance, registrando una crescita del 13,7% nei volumi e del 5,8% nei numeri. La ripresa delle immatricolazioni nella parte finale dell'anno si è riflessa anche sulla crescita del leasing e noleggio a lungo termine di autovetture, sia in numero che in valore di contratti (fig. 5). Sia il leasing che il noleggio a lungo termine di autovetture sono cresciuti del 17% in termini di volumi rispetto al 2021 ed hanno registrato incrementi anche sul numero delle autovetture finanziate (rispettivamente +3,2% e +10,0% nel leasing e noleggio a lungo termine).

La penetrazione del leasing e noleggio a lungo termine sulle immatricolazioni di autovetture è risultata in crescita, sia sul totale dei nuovi veicoli immessi sul mercato, sia in rapporto a quelli a basse emissioni, in particolare elettrici e ibridi (c.d. "green").

La quota delle nuove autovetture che sono state

finanziate in leasing e in noleggio a lungo termine ha raggiunto il 28,1% del totale nel 2022, rispetto al 21,9% che si registrava nel 2021.

Lo sblocco degli eco-incentivi 2022 ha portato ad un incremento dell'incidenza delle autovetture a bassa emissione e su questa transizione il leasing ed il noleggio a lungo termine stanno giocando un ruolo determinante. Su base annua, le immatricolazioni di auto elettriche ed ibride sono cresciute complessivamente dell'1,4% (ibrida elettrica +6,4%, ibrida plug-in -2,7%, alimentazione elettrica -26,7%). Il numero di autovetture **green** finanziate in leasing e noleggio a lungo termine è cresciuto molto di più, con una media del +19,1% (ibrida elettrica +33,7%, ibrida plug-in +6,3%, alimentazione elettrica -18,8%). **La quota di autovetture green finanziate in leasing e noleggio a lungo termine ha così raggiunto il 30,0% nel 2022, rispetto al 25,2% che si registrava nel 2021 (fig. 6).**

Gli altri comparti del leasing auto hanno visto una di-

Fig. 5 – I nuovi contratti di leasing auto 2022 (valori in milioni di euro)





Fig. 6 – Incidenza % del leasing e NLT sulle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada totali e "green"



Fonte: elaborazioni Assilea su dati Centro Studi Unrae

namica positiva in termini di valori, a fronte però di una contrazione del numero di operazioni. Il comparto del leasing di veicoli commerciali ha registrato un +0,9% sui volumi ed un -8,2% sui numeri. È proseguita anche nel 2022 la crescita dei volumi del noleggio a lungo termine di veicoli commerciali, che ha avuto un incremento del 21,2%, rispetto ad una sostanziale stabilità del leasing. L'incidenza del noleggio a lungo termine in questo specifico comparto, rispetto al leasing, è così salita al 48,0% (dal 43,6% del 2021). Il leasing di veicoli industriali, che aveva avuto una dinamica molto sostenuta nel 2021, ha registrato un


+3,1% sui volumi ed un -2,5% sui numeri. Le nuove immatricolazioni del 2022 hanno beneficiato soprattutto degli ordini che erano stati fatti nell'anno precedente (cfr. comunicato stampa UNRAE del 23.1.2023), mentre l'attuale trend risulta fortemente penalizzato dalle perduranti carenze di materie prime e dai conseguenti rialzi dei prezzi (cfr. comunicato Anfia del 19.1.2023). **Nel leasing strumentale sono stati stipulati nuovi contratti per oltre 12 miliardi nel 2022.** Il comparto, che già nel 2021 aveva superato i volumi pre-Covid, nel 2022 ha visto un ulteriore incremento del 5,2%

sul numero di operazioni e del 6,9% nei valori rispetto al 2021. Si conferma prevalente la formula del leasing finanziario (fig. 7), strumento che peraltro consente alle PMI di beneficiare dei fondi di cui alla "Nuova Sabatini" per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Le prenotazioni di tali investimenti hanno avuto un picco ad inizio e a fine anno, in corrispondenza della vigilia delle rispettive Leggi di Bilancio (2022 e 2023) per il timore del mancato rinnovo di tale misura d'incentivo.

euro – sono invece cresciuti i contratti di leasing operativo che, pur con quote di mercato ancora contenute, hanno visto una dinamica a due cifre nel 2022 in tutti i sotto-comparti.


Sempre nel comparto strumentale, la tipologia di beni che presenta la percentuale maggiore sul totale stipulato è stata nel 2022 – così come nell'anno precedente – quella dei macchinari non targati per l'edilizia civile e stradale, che ha visto anche un

Fig. 7 – I nuovi contratti di leasing strumentale nel 2022 (valori in milioni di euro)




L'incidenza del leasing rispetto a quella dei finanziamenti bancari è salita dal 66,5% del 2021 all'82,4% nel 2022. Due terzi dei finanziamenti leasing hanno riguardato macchinari di cui al Piano Industria 4.0, ad alta connettività e, dunque, più evoluti dal punto di vista tecnologico (di cui alla c.d. "Tecno-Sabatini", fig. 8). Questo si è riflesso in un ulteriore incremento, rispetto al 2021, del valore medio dei beni finanziati in leasing (passato da 89.000 a 95.000 euro nel periodo considerato), con una crescita particolarmente sostenuta dei contratti d'importo superiore a 0,5 milioni di euro. Più contenuta è stata la dinamica nella fascia d'importo tra i 50.000 e 0,5 milioni di euro. Nei contratti di importo inferiore a 0,5 milioni, il numero e il valore dei contratti di leasing finanziario sono scesi di circa il 5% rispetto al 2021. In tale fascia d'importo – soprattutto nel segmento inferiore ai 25.000

Fig. 8 – Prenotazioni investimenti PMI di cui alla "Nuova Sabatini" (Ordinaria e Tecno-Sabatini) – anno 2022



Fonte: elaborazioni Assilea su dati MISE

Fig. 9 – I primi 10 segmenti di leasing strumentale per tipo bene (% in valore)



Fonte: elaborazioni Assilea su dati BDCR


aumento della propria incidenza rispetto al 2021 (dal 14,9% del 2021 al 16,9% del 2022), fig. 9. Si sono confermati al secondo posto per importanza, in valore, i macchinari per l'agricoltura, foreste e pesca, pur con un'incidenza minore rispetto all'anno precedente (11,3% nel 2022 rispetto al 13,2% del 2021). Al terzo e quarto posto troviamo il leasing di macchine utensili, rispettivamente per l'asportazione e la deformazione di materiale metalmeccanico; il peso complessivo dei due comparti (13,0% nel 2022) è sceso lievemente rispetto all'anno precedente (14,8%). È invece cresciuta l'incidenza rispetto all'anno precedente degli apparecchi di sollevamento non targati (dal 4,9% al 5,5% nel periodo considerato) e dei macchinari per elaborazione dati (dal 3,9% al 4,2%).

In termini di quota sul numero dei contratti, i macchinari per elaborazione dati si confermano anche nel 2022 al primo posto, in crescita rispetto all'anno precedente (dal 15,3% al 16,0%, rispettivamente nel 2021 e 2022). Seguono al secondo posto i macchinari non targati per l'edilizia civile e stradale (dal 12,9% al 14,9% nel periodo considerato) e, in terza posizione, i macchinari per l'agricoltura e pesca, la cui incidenza è scesa dal 15,0% del 2021 al 12,8% del 2022.

Nel 2022 è rallentato il flusso dei nuovi contratti di leasing immobiliare che, dopo la ripresa che si era osservata nel 2021, ha visto una flessione di oltre tre punti percentuali, sia in termini di numeri che di valore (fig. 10); la diminuzione ha interessato tutti i sotto-comparti per classe d'importo, eccetto quello del «big ticket» da costruire. Il leasing immobiliare nel «costruito» ha avuto una flessione del 3,9% in numero e del 9,2% in valore, mentre nel «da costruire» ha registrato un -3,9% in numero ed un +5,5% in valore (+9,3% in valore per i contratti d'importo superiore ai 2,5 milioni di euro).

Guardando alla destinazione dell'immobile finanziato, si conferma la prevalenza del leasing di immobili industriali, che rappresentano il 56,5% del totale nel comparto (fig. 11a). Lo stipulato in questo segmento è rimasto stabile nel 2022 rispetto al 2021, mentre si è registrata una flessione dell'8,7% nel comparto del leasing di immobili commerciali (24,9% del totale) ed una ancora più accentuata (-26,2%) in quello degli immobili ad uso ufficio, che rappresenta il 10,1% del totale. Il post-Covid ha portato ad una ripresa del leasing di alberghi e centri commerciali (+55,7% rispetto all'anno precedente), in cui si concentra il 5,6% del leasing immobiliare, mentre rimane molto modesto il peso del leasing su immobili residenziali (2,9%), in

Fig. 10 – I nuovi contratti di leasing immobiliare nel 2022 (valori in milioni di euro)




diminuzione rispetto al 2021 (-7,4%), fig. 11b.

Il comparto del leasing nautico ha ripreso a crescere, dopo la battuta d'arresto che era stata registrata nel 2021, con un raddoppio sia del numero che del volume dei contratti rispetto all'anno precedente. Ne risulta un comparto del leasing aeronavale e ferroviario in crescita del 76,5% in numero e del 54,4% in valore.

È stata particolarmente vivace anche la dinamica del


leasing di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che ha mostrato un forte incremento nel 2022 (+111,7% nei numeri e +24,7% nei valori). In particolare, si è avuto un aumento superiore al 100% del numero di contratti di leasing su impianti fotovoltaici non accatastati, come testimonianza del crescente mercato potenziale che essi rappresentano per il settore e per la transizione verso un'economia più sostenibile.

Fig. 11a – Ripartizione stipulato leasing immobiliare 2022 per tipo immobile (in valore)



Fonte: elaborazioni Assilea su dati BDCR

Fig. 11b – Stipulato 2022 per tipologia di immobile (Var.% '22/'21)



Fonte: elaborazioni Assilea su dati BDCR

LEASING PER IL 2023

PREVISIONI E SVILUPPO DEL MERCATO

Tab. 1 – Previsioni di scenario macroeconomico (Var.% sull'anno precedente)

	2022	2023	2024
PIL	3,9	0,6	1,2
Consumi delle famiglie	4,6	1,6	0,7
Investimenti fissi lordi	9,6	2,9	1,6
di cui: investimenti in beni strumentali	8,4	3,1	3,1
Esportazioni	10,4	1,8	3,3
Importazioni	15,2	4,1	2,4
Prezzi (IPCA)	8,7	6,5	2,6
Tasso di disoccupazione (in %)	8,2	8,2	7,9

Fonte: Banca d'Italia e Istat, gennaio 2023


L'attività economica del nostro Paese, che era stata sostenuta per gran parte del 2022 dalla dinamica robusta dei consumi e degli investimenti, si è indebolita negli ultimi mesi dell'anno. Banca d'Italia nel Bollettino Economico di gennaio 2023 ipotizza che le forti tensioni legate al conflitto in Ucraina si protrarranno ancora nei primi mesi di quest'anno e che le quotazioni energetiche rimarranno relativamente elevate nel corso del 2023, per ridursi poi gradualmente nel biennio successivo. I tassi d'interesse nominali aumenteranno ancora quest'anno, per stabilizzarsi nel prossimo biennio. In questo scenario, gli investimenti cresceranno del 2,9% nel 2023 e dell'1,6% nell'anno successivo (tab. 1). La componente dei beni strumentali sarà frenata, soprattutto nella prima parte dell'orizzonte temporale, dal peggioramento delle prospettive di domanda e dalla maggiore

incertezza; in seguito, risentirà dei più elevati costi di finanziamento connessi al rialzo dei tassi di interesse, i cui effetti saranno parzialmente compensati dal progressivo rientro dell'incertezza.

La nota congiunturale del Centro Studi Confindustria di gennaio 2023 mostra uno scenario di luci ed ombre, in cui il ritorno del prezzo del gas ai livelli più bassi da oltre un anno e la tenuta del potere d'acquisto delle famiglie sostengono l'attività economica su livelli maggiori delle attese. Tuttavia, la produzione industriale in molti comparti è in riduzione, con forti eterogeneità nei diversi settori, come evidenziato in fig. 1.

Il rallentamento del leasing strumentale nel terzo trimestre dell'anno ha di fatto anticipato il ristagno economico che si è registrato nella

Fig. 1 - Produzione industriale (Var.% mensile di novembre rispetto al trimestre precedente)




Fonte: elaborazioni CSC Confindustria su dati Istat, gennaio 2023

parte finale del 2022¹, ma le dinamiche di stipulato leasing del mese di dicembre sono state di segno opposto. Si osservano alcuni importanti segnali positivi a gennaio 2023: un nuovo picco registrato dalle prenotazioni degli investimenti delle PMI di cui alla Nuova Sabatini e il proseguimento nello stesso mese della ripresa delle immatricolazioni auto. Gli operatori leasing a fine 2022 hanno espresso la previsione di un ulteriore +4,4% del leasing nel 2023; una dinamica positiva, dunque, anche se in rallentamento rispetto al +9,7% registrato nel 2022 (tab. 2), con una prosecuzione a livelli più contenuti sia della crescita del comparto strumentale, che di quella auto.

Alle società di leasing è stato chiesto in quali specifici settori si prevede una maggiore crescita nel 2023. L'efficientamento energetico (inclusa la produzione di energia da fotovoltaico per l'autoconsumo) è stato quello maggiormente indicato, seguito dal settore del trasporto su strada "green" e, a breve distanza, da quello della logistica, che abbiamo visto essere stato uno dei settori trainanti anche nel 2022 (fig. 2).


¹ Si legge, infatti, a pag. 27 del Bollettino Economico di Banca d'Italia di gennaio 2023 che: "Secondo nostre valutazioni, confermate dai dati sul valore dei contratti di leasing per il finanziamento dei veicoli industriali e dei beni strumentali di fonte Associazione italiana leasing (Assilea), nel quarto trimestre gli investimenti avrebbero ristagnato."

Fig. 2 – In quali settori prevede una maggiore crescita del leasing per il 2023? (media dei punteggi da 1 a 5=max)



Fonte: Rilevazione Assilea presso le società di leasing, dicembre 2022

Fig. 3 – Quali fattori potranno favorire maggiormente una crescita del leasing? (media dei punteggi da 1 a 5=max)



Fonte: Rilevazione Assilea presso le società di leasing, dicembre 2022

Tab. 2 – Previsioni di stipulato leasing nel 2023

	2022	2023	Var.%	
			2022/'21	2023/'22
Auto	15.967	16.509	13,7%	3,4%
Strumentale	12.190	12.850	6,9%	5,4%
Aeronavale e ferroviario	449	457	54,4%	1,8%
Immobiliare	2.835	2.758	-3,4%	-2,7%
Energy	107	351	24,7%	228,1%
TOTALE GENERALE	31.548	32.925	9,7%	4,4%

Fonte: Rilevazione Assilea presso le società di leasing, dicembre 2022

Il rifinanziamento della Sabatini (Ordinaria e su beni 4.0) è visto come il principale fattore di crescita del leasing (fig. 3); seguono, con uguale importanza tra di loro: l'avvio dell'operatività della Sabatini Green e l'inclusione del leasing all'interno delle forme di finanziamento previste per gli investimenti di cui al PNRR. Anche un maggiore ricorso alle garanzie MCC è stato indicato come fattore tra quelli che, più di altri, potrebbero dare ulteriore impulso all'attività.

In attesa di un intervento su Industria 4.0

LEGGE DI BILANCIO 2023: PIÙ OPPORTUNITÀ PER IL LEASING

La Manovra, pur nella sua impostazione attenta e prudente verso i saldi di bilancio, contiene alcune misure specificamente destinate alle imprese e idonee a contribuire a ridare all'economia del Paese slancio per superare le incertezze che tuttora attraversiamo.



di Luca Ziero

Nonostante il rallentamento dell'ultimo trimestre, i segnali di crescita certificati dai dati economici del 2022 possono indurre ad un certo ottimismo anche per il 2023 ma, perché questa percezione si consolidi, è necessario creare le condizioni per duraturi effetti sulla tenuta del sistema economico e sulla crescita delle imprese.

Nella legge di bilancio 2023 si riscontrano certamente alcuni elementi positivi che vanno in questa direzione: infatti, nel complesso le misure di sostegno alle imprese inserite in manovra assommano a circa 1,5 miliardi di euro, mentre sul lato delle garanzie agli investimenti delle imprese ci sono nuovi stanziamenti destinati alle imprese per oltre 45 miliardi di euro.

Guardando avanti, chiuso il capitolo della manovra di Bilancio, l'auspicio di Assilea è che in corso d'anno il Governo trovi spazio per un provvedimento a conferma dell'aliquota più alta del Bonus Industria 4.0 in misura pari al 40% anche per il periodo d'imposta 2023. Com'è noto tale aliquota, invece, è scesa al 20% per gli investimenti da effettuarsi nel 2023 con un effetto a nostro avviso negativo sulla dinamica degli investimenti in tecnologia delle imprese ed in ultimo sulla capacità competitiva del nostro Paese.

Ecco una panoramica delle misure per le imprese più significative inserite in Legge di Bilancio 2023:

Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI – Nuova Sabatini

La stima dello stanziamento aggiuntivo di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 è basata principalmente sull'andamento dei contributi richiesti nel corso del 2021 e del 2022. Il fabbisogno complessivamente stimato, di 150 milioni di euro, permette di garantire, in assenza di variazioni significative rispetto al trend registrato nel 2021 e nel 2022, la continuità dell'azione di sostegno alle PMI, contribuendo, altresì, a sostenere la crescita del settore manifatturiero italiano.

Proroga dei Crediti d'imposta a favore del Mezzogiorno

Per quel che riguarda il credito di imposta Mezzogiorno, alla copertura degli oneri per il 2023, quantificati in 1.467 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. Infatti, dall'analisi degli ultimi dati disponibili delle com-

pensazioni F24 nel 2022 del codice tributo 6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, risulta che in riferimento al credito 2021 le compensazioni ad oggi rilevate negli anni 2021-2022 sono pari appunto a 1.467 milioni di euro.

Credito di imposta nelle ZES

Alla copertura degli oneri, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede sempre e comunque mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, periodo di programmazione 2021-2027, sempre fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. Anche in questo caso, avendo riguardo ai dati basati sull'analisi delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo 6906 - Credito d'imposta investimenti ZES è stato stimato, in relazione all'anno 2023, un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente pari a 45,2 milioni di euro, in linea con gli importi stimati e coperti per gli anni 2021 e 2022.

Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

La proroga della misura è stata decisa in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al

31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022. Considerata quindi l'estensione del regime potenziato per tutto il 2023, la previsione stabilisce, sulla base delle stime del Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale), il limite massimo di impegni assumibili da parte del Fondo, assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato, per l'anno 2023, in 225 miliardi di euro, di cui 180 miliardi di euro di stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e 45 miliardi di euro di nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario.

Garanzia a favore di progetti del Green New Deal

La norma destina per l'anno 2023 risorse disponibili, provenienti dal Fondo ad hoc costituito dalla Legge di Bilancio 2020 in seno al MEF a supporto di progetti economicamente sostenibili definiti "Green and Innovation Deal italiano", nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro. Il Fondo, tuttavia, complessivamente per il 2023 presenta uno stanziamento complessivo pari a 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano appunto le garanzie oggetto della disposizione.



MISURE LEGGE DI BILANCIO 2023 DI POTENZIALE IMPATTO DEL SETTORE LEASING

MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI «Nuova Sabatini»
Proroga dei Crediti d'imposta a favore del Mezzogiorno
Proroga Credito di imposta nelle ZES (Zone Economiche Speciali)
Eco-incentivo auto

MISURE A GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Garanzia a favore di progetti del Green New Deal SACE

MISURE LEGGE DI BILANCIO 2023 RISORSE EROGATE

MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE	RISORSE UTILIZZATE NEL 2022 (MILIONI DI EURO)	NUOVO STANZIAMENTO DI RISORSE PER IL 2023 (MILIONI DI EURO)
Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI Nuova Sabatini (art. 1, co. 414-416)	728,0	30,0
Proroga dei Crediti d'imposta a favore del Mezzogiorno (art. 1, co. 265-270)	1.400,0	1.400,0
Proroga Credito di imposta nelle ZES	45,2	65,2
Eco-incentivo auto 2022-2024 (MIMIT)	-	610,0
TOTALE	2.173,2	2.105,2

MISURE DI GARANZIA AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE	LIMITE MASSIMO DI GARANZIA ASSUMIBILE PER IL 2023 (MILIONI DI EURO)	NUOVO STANZIAMENTO DI RISORSE PER IL 2023 (MILIONI DI EURO)
Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 1, co. 392-393)	225.000,0	45.000,0
NEW! Garanzia a favore di progetti del Green New Deal SACE (art. 1, co. 421)	3.000,0	565,0
TOTALE	228.000,0	45.565,0

PER IL 2023 SONO STATI STANZIATI:

- 2,1 mld € come misure di sostegno alle imprese
- 45,6 mld € come misure di garanzia agli investimenti

Cresce la quota di operazioni leasing ammesse dal MCC

FONDO DI GARANZIA PMI E LEASING, LE NOVITA' PER IL 2023

Intervista del Direttore Generale di Assilea Luca Ziero a Pierpaolo Brunozzi, Responsabile della Business Unit Strumenti di Garanzia e Agevolazioni di Mediocredito Centrale S.p.A.



di Luca Ziero

Quale è stato il bilancio per l'attività del Fondo di Garanzia per le PMI per l'anno 2022? Quante PMI avete assistito e quale è stata l'incidenza delle operazioni di leasing?

Nel 2022, il Fondo di Garanzia per le PMI ha registrato dei risultati particolarmente significativi. Il primo riguarda i finanziamenti garantiti a fronte di investimenti. La quota delle domande relative a questa tipologia di operazioni è più che triplicata rispetto al 2021, arrivando al 24,5% del totale con 71.903 richieste approvate. Soffermandoci poi sulla ripartizione territoriale, il Mezzogiorno, con 80.232 domande, registra una crescita della sua quota dal 23,8% del 2021 al 28,3% del totale delle domande approvate nel 2022. Aumenta anche la quota delle startup, precisamente al 15,5%. Si tratta di una crescita di 4,5 punti percentuali con 2.177 domande. Aumentano infine, questa volta in termini assoluti, i numeri delle domande delle startup e delle imprese innovative (+ 2%), delle imprese femminili (+22,2%) e delle operazioni relative alla misura "Resto al Sud" (+9,3%).

Inoltre, abbiamo registrato un rallentamento delle domande rispetto all'anno precedente. Si tratta di un risultato fisiologico perché il 2021 è stato l'ultimo anno in cui sono state pienamente operative le misure emergenziali che avevano semplificato le procedure, aumentato le soglie della garanzia e am-

pliato la platea dei beneficiari. Tuttavia, se facciamo un raffronto con il 2019, ultimo anno prima della pandemia, possiamo rilevare un aumento in termini sia di operazioni accolte sia di finanziamenti.

Nel 2022 le operazioni ammesse alla garanzia sono state 283.056, a fronte della 500.954 (al netto delle moratorie previste dall'art. 56 del DL Cura Italia) del 2021 e delle 124.954 del 2019. Il volume dei finanziamenti è stato pari a 53,9 miliardi, rispetto ai 93,6 del 2021 e ai 19,4 del 2019.

Venendo, invece, alle operazioni di leasing, abbiamo 15.755 domande accolte dal Fondo di garanzia



Pierpaolo Brunozzi

per un totale di 3,5 miliardi di finanziamenti e di 2,7 miliardi di importi garantiti. Se non consideriamo le moratorie e i finanziamenti fino a 30 mila euro (cosiddetta lettera m), rispetto ai volumi totali del Fondo di garanzia si tratta del 5,6% delle domande e del 6,5% sia dei finanziamenti sia degli importi garantiti.

E ora veniamo al 2023: quali novità ci sono e quali sono i vostri obiettivi per il 2023?

La novità, se così la vogliamo chiamare, è che per tutto l'anno in corso verrà mantenuta la cosiddetta normativa di phasing out, come ha stabilito la Legge di Bilancio 2023. In altri termini non ci sono più le misure emergenziali, ma ancora non si torna alle disposizioni ordinarie del Fondo. Il motivo è presto detto: la fase acuta della crisi pandemica è stata superata, ma ora ci troviamo ad affrontare le difficoltà derivanti dal rialzo dei costi delle materie prime e le conseguenze della guerra in Ucraina.

Vale la pena ricordare in sintesi le misure in vigore: importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, ammissibilità delle imprese rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo, garanzia all'80% per le operazioni a fronte di investimento e per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo (oltre che per startup, startup innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto), garanzia al 60% per le operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.

Rimangono inoltre in vigore le misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina e cioè la copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione per finanziamenti finalizzati all'efficiamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici. Per le imprese che realizzano questi interventi, infine, è confermata la gratuità della garanzia, limitatamente ad alcuni settori definiti dalla Commissione europea e se è applicato un tasso di interesse agevolato.



Se queste sono le condizioni normative, il nostro obiettivo è quello di consolidare i dati dello scorso anno. Solo continuando ad assicurare un volume elevato finanziamenti garantiti a favore delle piccole e medie imprese, infatti, l'intervento del Fondo di garanzia può contribuire in misura significativa a evitare fenomeni di credit crunch, come quelli registrati nelle crisi passate, e a sostenere adeguati livelli di investimento da parte del nostro tessuto imprenditoriale.

Anche le società di leasing apprezzano sempre di più i vantaggi delle garanzie pubbliche per le PMI, per esempio in termini di assorbimento di capitale.

Vedete spazio di sviluppo ulteriore dell'operatività leasing?

Lo spazio probabilmente c'è, se leggiamo con attenzione i dati. La quota sul totale delle domande approvate relative al leasing, come già accennato, è stata nel 2022 del 5,6%, in crescita rispetto al 4,9% del 2021. Se facciamo un paragone con il 2019 registriamo una crescita in termini assoluti del 406% per quanto riguarda le domande accolte e del 203% in relazione ai finanziamenti.

C'è poi un altro dato interessante che riguarda la

ripartizione territoriale delle operazioni di leasing. Come sempre la quota maggiore, anche se in decrescita, ha riguardato il Nord Italia, con il 53% nel 2022 a fronte del 57,1% del 2021. La quota del Centro rimane stabile: 18,7% nel 2022 rispetto al 18,9% del 2021. La quota del Mezzogiorno è invece in crescita, con il 28,2% nel 2022 a fronte del 24% del 2021.

Ma non è tutto. Il Sud Italia è l'unica macroarea che fa registrare un aumento assoluto delle domande nel 2022: 4.445 a fronte delle 4.302 dell'anno precedente. Stiamo parlando di una crescita del 3,3%. Se poi facciamo un raffronto con le 824 operazioni del

2019, la crescita in termini assoluti delle domande approvate è stata del 439,4% a fronte di un aumento a livello nazionale che, come già detto, è stata del 406%. Insomma, se facciamo astrazione dal periodo pandemico, il trend del leasing è in crescita, soprattutto nel Mezzogiorno.

La riduzione dell'assorbimento di capitale è fondamentale nel momento in cui il capitale diventa una risorsa scarsa. A suo avviso c'è un tema anche culturale da parte delle PMI e degli intermediari finanziari per cogliere appieno l'importanza dell'uso delle garanzie?

Dall'inizio dell'operatività nel 2000 a fine 2022 le domande complessivamente accolte dal Fondo sono state quasi 3,9 milioni. Non credo ci sia un altro strumento agevolativo che possa vantare questi numeri. Nel 2015 abbiamo superato per la prima volta le 100 mila domande annuali e da allora abbiamo avuto un trend di crescita quasi costante, fino al vero e proprio boom del periodo pandemico. Credo che oramai ci sia una diffusa consapevolezza tra gli intermediari e tra le PMI sull'opportunità rappresentata dall'utilizzo del Fondo di garanzia.

Semmai si può segnalare che le società di leasing non hanno compreso subito la sua importanza anche se questa circostanza è facilmente spiegabile. Finché il Fondo di garanzia è stato soltanto uno strumento per la copertura del rischio, le società di leasing, rispetto ad altri intermediari, vedevano una convenienza minore nell'utilizzarlo perché erano già garantite in certa misura dalla proprietà del bene in locazione finanziaria. Le cose sono cambiate da quando l'intervento del Fondo ha potuto beneficiare della garanzia in ultima istanza dello Stato e dunque della cosiddetta ponderazione zero. A questo punto la garanzia pubblica ha anche avuto l'importante effetto di ridurre l'assorbimento di capitale. E questo vale, ovviamente, anche per le società di leasing che però, per i motivi di cui ho già parlato, erano meno abituate ad utilizzare lo strumento. Insomma, sono partite in ritardo. Le cose però sono cambiate velocemente, come dimostrano i numeri in crescita del leasing nell'ambito dell'operatività del Fondo.



Rotta sulla sostenibilità

ORA LA SABATINI È ANCHE GREEN

Operativa dal primo gennaio 2023, la Sabatini green prevede una specifica dotazione finanziaria per l'acquisto, o l'acquisizione in leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo a basso impatto ambientale da parte di micro-imprese e PMI.

Ci sono voluti 2 anni per rendere operativa la Sabatini green.



di Chiara Palermo

Infatti, era stata la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019) ad aver disposto l'attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.

La misura è stata resa operativa solo dal 1° gennaio 2023 a seguito dell'emanazione della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 che ne definisce termini e modalità.

Nello specifico, si tratta di «investimenti green» correlati all'acquisto, o acquisizione in leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fab-

brica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Per tali investimenti il contributo in conto impianti è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del 3,575 per cento, ovvero quanto già previsto per gli investimenti 4.0.

Come per la Sabatini ordinaria e 4.0 anche per la Sabatini green i beni devono essere nuovi, avere un'autonomia funzionale e riferibili a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati.

Per i beni oggetto di agevolazione green è necessario che l'utilizzatore **sia in possesso alternativamente** di:

- un'ideale certificazione ambientale di processo;
- un'ideale certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo;
- un'ideale autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.



Le tipologie di certificazioni ammesse sono puntualmente elencate nell'allegato 6/c della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del ministero delle imprese e del made in Italy.

Importante novità del decreto, fortemente voluta da Assilea, sta nella possibilità che il fornitore possa emettere una fattura al momento in cui utilizzatore o società di leasing pagano l'acconto ed emettere infine altra fattura dopo la consegna del bene. Non è più necessaria, pertanto, la nota di credito e l'emissione di una unica fattura per un importo complessivo.

Per semplificare la comunicazione di conclusione dell'investimento e di richiesta della prima quota di contributo è stato creato un unico modulo (c.d. RU) ed è stata eliminata la liberatoria della società di leasing.

Inoltre, dal 2 gennaio è importante che l'impresa compili direttamente dal sito del ministero il modulo di domanda per trasmetterlo poi, a mezzo PEC, alla banca o intermediario finanziario. Il modulo conterrà il CUP, un codice alfanumerico, che i fornitori dovranno apporre sulle fatture che rilasciano alle società di leasing per l'acquisto del bene; oltre il CUP nella fattura dovrà essere inserita anche la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Ove la fattura ne risulti sprovvista, la società di leasing potrà comunque inserire il CUP nella causale di pagamento del bonifico per il fornitore.

Alcune critiche hanno accompagnato in questo periodo l'emanazione del decreto che dà il via alla Sabatini green, legate principalmente al fatto che nel tessuto imprenditoriale italiano sono poche le PMI e i beni che dispongono delle certificazioni richieste.

Pur consapevoli di questa carenza e dello sforzo, anche economico, che le imprese dovranno sopportare in questo periodo per ottenere le certificazioni, è importante evidenziare la ratio sottesa a questa norma ovvero incentivare le imprese per certificare i propri processi e/o a cercare beni certificati anche in considerazione degli obiettivi climatici che l'Europa impone per il 2030.

La Sabatini è tra le poche agevolazioni rifinanziate con la Legge di Bilancio 2023, questo dimostra che il governo, come il tessuto imprenditoriale italiano, riconoscono in questa agevolazione uno strumento di sostegno all'economia del Paese e, considerando che **l'80% delle operazioni sono intermedie con lo strumento del leasing**, è evidente come la locazione finanziaria può avere un importante ruolo nell'accelerare gli investimenti green nel nostro Paese.



Un team dedicato per un sostegno più ampio e incisivo alle PMI

SACE GREEN: SUPPORTARE LA COMPETITIVITÀ E RILANCIARE IL PAESE, ANCHE IN LEASING

Il meccanismo riguarda finanziamenti di scopo, dove il progetto sottostante risponde a un criterio paretiano-ambientale.



di Vincenzo Pedicini
Director Digital
Business Corporate
SACE SpA

Sace è sempre più in prima linea nella promozione della transizione ecologica del Paese. A partire da Luglio 2020, con il Decreto Semplificazioni, le Garanzie Green sono entrate a pieno titolo nel mondo degli strumenti a sostegno dell'economia nazionale e il mandato del Gruppo è stato ampliato ulteriormente a supporto di iniziative che favoriscano la transizione verso un'economia pulita e circolare. Un ruolo strategico nell'ambito del Green New Deal italiano, attraverso il quale abbiamo mobilitato, finora, circa 9 miliardi di risorse per investimenti in sostenibilità, con un riscontro immediato del mercato delle PMI, che hanno presentato il 90% dei progetti insieme alle Mid, rispetto al 10% proposto dai corporate di grandi dimensioni. **Ad oggi sono state garantite da SACE più di 300 iniziative, nei settori più disparati e delle dimensioni più diverse.**

Il meccanismo è semplice e vantaggioso. Non ci sono barriere all'ingresso: qualsiasi impresa o progetto può essere interessato purché ci sia un ritorno 'Green' sul Paese; una volta verificata l'eleggibilità dell'intervento rispetto ai requisiti di legge, SACE avvia la fase di istruttoria e rilascia garanzie a valere sul fondo pubblico istituito presso il Mef che, per quest'anno, prevede stanziamenti per 3 miliardi di euro. L'intervento SACE, pur valorizzando il cosiddetto 'effetto Green', è a condizioni di mercato e garantisce una copertura fino all'80% del finanziamento, alleggerendo il rischio assunto

dalla controparte finanziatrice e consentendo, in ultima istanza, di diversificare ed, eventualmente, ridurre il numero di attori coinvolti nel supporto alle iniziative.

Quindi, lo strumento di garanzia utilizzato da SACE, ben noto e rodato, oggi è disponibile **non solo per i progetti in ambito export o internazionalizzazione, ma anche per iniziative sul mercato domestico.** Tuttavia, a differenza dello strumento di Garanzia Italia, l'operatività green di SACE non ha natura emergenziale e non si configura come un aiuto di stato, ma si posiziona in maniera stabile a supporto della competitività e del rilancio del Sistema Paese. E come tale segue il mercato nei suoi vari sviluppi.

Già dalle prime operazioni esaminate nell'ambito dell'operatività 'green', è stata chiara la necessità di rendere lo strumento flessibile e adattabile a diverse fonti di finanziamento spaziando dagli interventi bancari a medio/lungo termine, a quelli su tranche 'mezzanine' fino a garanzie a copertura di emissioni obbligazionarie e, non ultimo, a finanziamenti concessi in leasing, che ben si prestano a supportare le aziende che operano nei settori di interesse per il Green New Deal.

Lo strumento della garanzia sul leasing, che è stato 'rispolverato' per Garanzia Italia ed utilizzato anche per Supportitalia, oggi è pronto per un nuovo battesimo nel segno della sostenibilità.

Le Garanzie Green riguardano finanziamenti di scopo, dove il progetto sottostante risponde a un criterio paretiano-ambientale: arrecare beneficio sostanziale ad almeno uno dei 6 Obiettivi Ambientali Europei senza danneggiare nessuno dei rimanenti. I 6 Obiettivi sono: 1. Mitigazione del cambiamento climatico, 2. Adattamento al cambiamento climatico, 3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, 4. Transizione verso un'economia circolare, 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento e 6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

La valutazione della rispondenza del progetto a tale criterio è affidata al nostro team ambientale che, in parallelo all'istruttoria creditizia e senza costi aggiuntivi per l'impresa ma con la sua collaborazione, verifica il rispetto della Tassonomia UE, del Regolamento UE 2020/852 sugli investimenti sostenibili e degli indirizzi CIPE.

In ottica di semplificazione e standardizzazione dei processi assuntivi, sono state sottoscritte (o sono in corso di valutazione) con vari istituti bancari italiani convenzioni volte a definire **un processo semplificato e digitalizzato per le operazioni di finanziamento di importo fino a 15 milioni di euro assistite da garanzia green SACE.** Tali convenzioni definiscono dei livelli di remunerazione di SACE pre-concordati con la banca e prevedono una valutazione di eligibility green del progetto basata su un'autodichiarazione del debitore (con inserimento nella documentazione finanziaria di obblighi di reportistica periodica e possibilità di controlli ex post a campione da parte nostra).

Inoltre, nell'ambito del Piano Industriale di Gruppo 2023-2025, un'attenzione particolare è stata posta al tema della sostenibilità economica, sociale e green, con la creazione di un team dedicato alla semplificazio-

ne e alla digitalizzazione dei prodotti e dei processi che consentirà un sostegno più ampio e incisivo alle aziende italiane, soprattutto alle PMI.

L'attenzione a queste tematiche, del resto, è parte integrante del nostro DNA ed è valorizzata anche nel Bilancio di Sostenibilità e nel Codice Etico. Da 20 anni abbiamo un'unità specializzata che valuta gli impatti ambientali e sociali delle operazioni. Ci siamo dotati di una Climate Change Policy per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti ed abbiamo aderito ai Poseidon Principles, impegnandoci a monitorare le emissioni di gas serra del nostro portafoglio crocieristico e navale, al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall'International Maritime Organization (IMO).



Dopo le indagini di Banca d'Italia volte a misurare il grado di allineamento

COME RAGGIUNGERANNO LA SOSTENIBILITÀ GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Valutazioni per definire soluzioni coerenti con l'effettivo grado di esposizione ai rischi delle proprie attività.



di Federica Sist

Nel mese di aprile del 2022 Banca d'Italia emana un documento in cui si articolano 12 Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali per fornire indicazioni non vincolanti a tutti i soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza (banche, SIM, SGR, SICAV/SICAF autogestite, intermediari finanziari ex Articolo 106 TUB e relative società capogruppo, istituti di pagamento, IMEL).

Le aspettative, al fine di indirizzare l'integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo e controllo, nel *Risk Management Framework* e nella *disclosure*, invitano i destinatari a effettuare approfondimenti e valutazioni sulla rilevanza delle tematiche rispetto alla propria operatività per definire soluzioni coerenti con l'effettivo grado di esposizione ai rischi per funzione, tipologia, dimensione e complessità delle proprie attività.

In questa occasione la **Banca d'Italia annuncia che seguirà un'ordinaria interlocuzione con gli intermediari per confrontarsi sul grado di rispondenza alle aspettative e sui piani di adeguamento**, che pur essendo mirati ai rischi climatici ambientali possono essere estesi alla categoria più generale dei rischi ESG purché rilevanti per la propria organizzazione e in osservanza delle prescrizioni normative di settore.

Tale interlocuzione si concretizza pochi mesi dopo con indagini strutturate volte a misurare il grado di allineamento di banche e intermediari a ciascuna tematica affrontata dalle aspettative.

Un'altra tappa significativa riguarda il Workshop operativo con gli intermediari ex art. 106 TUB, gli IP e gli IMEL su aspettative di vigilanza in materia ESG organizzato dal Dipartimento della vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d'Italia tenutosi lo scorso 2 novembre. Il workshop, coordinato dal dott. Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento, coinvolge alcuni degli intermediari selezionati tra i destinatari dell'indagine di interlocuzione per presentare il livello di integrazione dei fattori ESG raggiunto fino a quel momento.

Al tavolo si trovano anche le associazioni delle categorie interessate, tra cui Assilea, per conoscere le iniziative volte a favorire l'allineamento alle aspettative degli intermediari sia sotto il profilo formativo che di risoluzione di questioni più specifiche. Le sessioni trattano gli argomenti di discussioni principali: il business model e il rischio strategico, la governance e l'organizzazione e il risk management al fine di affrontare i reali problemi legati al processo di transizione dei singoli business model seguendo l'approccio bottom-up. Banca d'Italia, fortemente allineata con la Banca Centrale Europea, intende utilizzare strumenti di



vigilanza già in uso e avvalersi delle Good Practice rilevabili nell'industria, con l'auspicio di mantenere un dialogo di follow up con gli intermediari e le associazioni.

Circostanza in cui **Assilea rappresenta le attività avviate e gli output attesi dal Percorso progettuale associativo per la valutazione dei rischi climatico-ambientali dei beni in leasing**, avviato ad agosto 2022, che sostiene le proprie Associate sia sotto il profilo formativo che di concreta risoluzione delle questioni in materia ESG. Pochi giorni dopo il dott. Paolo Angelini, Vicedirettore Generale della Banca d'Italia, considera l'opportunità che le associazioni di categoria (sia degli intermediari finanziari sia delle imprese non finanziarie) collaborino per la standardizzazione e la raccolta delle informazioni di sostenibilità delle imprese affidate.

Il 10 gennaio scorso, Banca d'Italia pubblica le principali evidenze della autovalutazione condotta su un campione di 86 intermediari finanziari non bancari sui rischi climatici e ambientali.

Dalle risposte risultanti Banca d'Italia riscontra un limitato allineamento alle "Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali" e richiede quindi a tutti gli intermediari finanziari la redazione di un "Piano di azione" volto a definire un percorso di allineamento progressivo alle aspettative di Vigilanza.

Il Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione, andrà trasmesso, insieme alla valutazione del Collegio sindacale, entro il 31 marzo 2023 e sarà considerato nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) che la Banca d'Italia svolge annualmente con riguardo a tutti gli intermediari vigilati.

Nella redazione di tale documento si dovrà, con riferimento alle singole aspettative di vigilanza:

- tenere conto degli elementi di debolezza e delle esigenze di miglioramento della propria società, individuare gli specifici interventi da porre in essere per colmare le lacune evidenziate da Banca d'Italia;
- specificare le priorità e i tempi necessari al completamento delle diverse iniziative, in considerazione dell'intensità di esposizione ai rischi e in funzione della dimensione e complessità dell'operatività aziendale.

Concludendo, quindi, le società di leasing sono ora attese stabilire obiettivi precisi e predisporre un piano per raggiungerli.

La disponibilità di un piano e di obiettivi dichiarati dimostrerà la serietà e la concretezza dell'impegno delle società di leasing e garantirà anche la piena trasparenza attraverso una corretta ed esaustiva rendicontazione.

Valorizzare la naturale propensione al sostegno verso la Green Economy

IL CLIMATE CHANGE PER LE SOCIETÀ DI LEASING

Nell'operazione di leasing è possibile non soltanto definire il profilo di rischio climatico e ambientale connesso al modello di business del cliente compresi i suoi obiettivi di trasformazione ecologica (clienti sostenibili), ma anche definire il grado di sostenibilità ecologica del bene oggetto della locazione. Con queste premesse l'obiettivo è più vicino.



di Federica Sist

Nell'anno 2019 l'Unione europea emana il New Green Deal presentando la strategia ambientale che sottende l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e che si basa su tre pilastri: l'utilizzo e la diffusione di tecnologie pulite (con bassa CO2, contenuto consumo energetico, alimentazione da fonti pulite, circolarità del bene, efficienza, etc.), l'energia conveniente, sicura e sostenibile e la transizione verde e digitale. Si vuole raggiungere, quindi, un modello di crescita sostenibile europeo che riduca del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto al 1990, per questo motivo nel 2021 l'UE trasforma gli obiettivi climatici in legislazione con l'iniziativa Fit 55 nei settori più strategici, quali l'ambiente, l'energia, i trasporti e gli affari economici e finanziari.

Stiamo vivendo una profonda trasformazione che si chiama "transizione climatica" in cui la parola d'ordine è "urgenza". Il rinnovamento del sistema produttivo è la leva principale della transizione e comporterà una nuova cultura aziendale, che porterà all'abbandono dei business legati all'energia convenzionale e ai processi obsoleti, generando un fabbisogno finanziario di circa € 1.093,6 mld l'anno fino al 2050. È chiaro che un ammontare simile implica una partnership pubblico-privato. Questi dati rappresentano un'opportunità per il

sistema finanziario europeo nel suo insieme, ma per il credito italiano l'effetto è amplificato se si considerano le caratteristiche del tessuto imprenditoriale e il relativo rischio climatico del paese. Risulta evidente che per gli operatori economici e finanziari scegliere l'ambiente significa generare valore, di conseguenza, il sostegno delle attività produttive sostenibili sarà sempre più la chiave della competitività economico-finanziaria.

Perché non si parla di rischi ambientali, ma di rischi climatico-ambientali?

In realtà, dei sei obiettivi di sostenibilità, al momento, i primi due hanno la priorità: la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici, facendo sì che molte iniziative prevalentemente siano climatico-ambientali poiché trattano solo i temi climatici. In particolare, in diversi documenti finanziari, si tiene conto dei fattori di rischio legati al clima e all'ambiente (fisici e di transizione) che minacciano concretamente l'attività delle imprese e la stabilità del sistema finanziario.

Anche il sistema finanziario, parallelamente, sta vivendo una transizione che si concretizza nell'integrazione dei fattori di sostenibilità ambientale,

sociale e di governance (ESG). In tal senso, al Green Deal seguono i mandati alla Banca centrale europea (BCE) e all'Autorità bancaria europea (EBA) da parte della Commissione finalizzati, tra le varie attività, anche alla revisione dell'intermediazione finanziaria per l'integrazione dei fattori ESG.

La "Guida sui rischi climatici e ambientali" di BCE del 2020 ridisegna il framework e identifica i rischi climatico-ambientali quali driver dei rischi finanziari tradizionali. L'anno seguente l'EBA pubblica il "Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms" che fornisce definizioni sui rischi ESG, raccomandazioni per una tempestiva integrazione e indicazioni sulle aspettative di vigilanza.

In questo contesto, emerge chiaramente la necessità di prodotti bancari con caratteristiche di misurabilità e monitoraggio del contributo di banche e intermediari finanziari al sostegno dell'economia green.

Il leasing, meglio di altri prodotti bancari, è già naturalmente predisposto a soddisfare al meglio questo compito: grazie alla sua intrinseca struttura, nell'operazione di leasing è possibile non soltanto definire il profilo di rischio climatico e ambientale connesso al modello di business della controparte cliente e ai suoi obiettivi di trasformazione ecologica (clienti sostenibili), ma anche definire il grado di sostenibilità ecologica (climatica ed ambientale) del bene stesso oggetto della locazione (beni sostenibili), riuscendo in questo modo a ottenere una visione più completa e approfondita di tutti gli aspetti correlati alla transizione ecologica. Il leasing, oltretutto, rappresenta uno strumento molto efficace per favorire e accelerare l'adozione e l'utilizzo di tecnologie innovative e green (a più bassa emissione di CO2) in tutte le categorie di beni.

Qual è quindi il cambiamento atteso per le società di leasing?

Richiamando il contenuto delle "Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali" emesse

nel 2022 da Banca d'Italia, le società di leasing dovranno intervenire nei vari ambiti della gestione aziendale:

- **governance e presidi organizzativi:** l'istituzione di strutture dedicate a fornire consulenza sui temi della sostenibilità ambientale, lo stanziamento di un adeguato livello di risorse finanziarie ed umane per la gestione di tali tematiche e l'introduzione di KPI specifici in ambito remunerazione;
- **modelli di business e strategie commerciali:** l'offerta di beni e prodotti di finanziamento leasing, il pricing e la definizione di metodologie e la quantificazione dei rischi climatici ed ambientali;
- **gestione dei rischi climatici ed ambientali:** innanzitutto, l'integrazione del *Risk Management Framework* delle società di leasing, nonché l'adeguamento dei processi di gestione del rischio di credito ed operativo. Risulta auspicabile anche l'esecuzione di un *Materiality Assessment*, volto a determinare l'impatto dei fattori di rischio C&E sui rischi tradizionali dell'intermediario e l'integrazione della mappa dei rischi e del *Risk Appetite Framework*. Inoltre, è opportuno che i fattori di rischio climatico ed ambientale siano integrati nei processi del credito (underwriting e monitoring) e che sia implementata un'adeguata metodologia di valutazione dei beni in leasing;
- **data governance e reporting:** processi di raccolta, manutenzione ed archiviazione dei dati, sistemi di reporting, identificazione di *data strategy* per le informazioni relative ai rischi climatici ed ambientali che includano analisi di *data gap*, individuazione di affidabili fonti per la raccolta dei dati.

Tutti questi interventi dovranno essere coordinati ed integrati nel quadro di un 'piano d'azione' organico, richiesto sempre dalla Banca d'Italia, che definisca precisamente obiettivi e tempi per la realizzazione.

Archiviata la Legge Fallimentare del 1942

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



Andrea Albensi

ASSILEA HA ATTENTAMENTE MONITORATO L'INTERO ITER LEGISLATIVO DELLA RIFORMA, SUPPORTANDO I SOCI GIÀ A PARTIRE DAL 2019.

di **Andrea Albensi**

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; il percorso di tale provvedimento è stato lungo e tortuoso per via di due fattori: la pandemia che ha determinato la necessità di rinviare la sua piena entrata in vigore, ed il recepimento della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza (avvenuto con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che è intervenuto soprattutto in tema di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni, e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione).

Il nuovo Codice, che sostituisce la Legge Fallimentare del 1942, tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi, in linea con i principi espressi anche dalla citata normativa europea:

- l'emersione tempestiva della crisi attraverso strumenti di allerta soft, che incentivino l'imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;
- la valorizzazione dell'autonomia privata delle parti, con la previsione di strumenti anche stra-

giudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell'autorità giudiziaria;

- la "risanabilità dell'impresa", quale valore da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.

Proprio dall'importanza che viene data alla tutela dei creditori e alla salvaguardia del valore delle imprese si ricava come la riforma sia di fondamentale importanza per l'intero sistema imprenditoriale italiano.

Le nuove norme prevedono, inoltre, una disciplina specifica per le società e per i gruppi d'impresa, attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell'attività d'impresa.

Nella piena consapevolezza della rilevanza di tale materia, l'Associazione ha attentamente monitorato l'intero iter legislativo della riforma, supportando i Soci con diverse iniziative formative sul tema già a partire dal 2019; l'ultimo evento si è tenuto il 25 gennaio u.s. ed è stato l'occasione per analizzare la nuova disciplina nel suo complesso e soprattutto per confrontarsi con le ricadute più operative sul settore.

A tale proposito osserviamo come centrale e strategico l'approntamento di misure di natura predittiva che – volte a segnalare anzitempo non solo

l'insorgenza di difficoltà finanziarie, ma anche la possibile interruzione della continuità aziendale – trovano la loro naturale collocazione nel documento principe della riforma e cioè il business plan per la gestione consapevole delle imprese.

A seguire proponiamo due contributi proprio dei tre relatori del citato convegno, l'Avvocato Riccardo Campione dello Studio Legale Pedersoli e Professore Associato di Diritto privato dell'Università degli Studi di Bologna, il dott. Alessandro Mattavelli e il dott. Cesare Spezia, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente della Commissione Gestione e Finanza di impresa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

APPLICAZIONI PRATICHE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA: UN NUOVO SET INFORMATIVO PER IL RAPPORTO CON I FINANZIATORI. LA VISIONE DEL RISCHIO DI CREDITO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA

di **Alessandro Mattavelli e Cesare Spezia**

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza è sotto i riflettori di tutti gli operatori economici, con gli ultimi decreti legislativi che stanno definendo con precisione le modalità applicative e i parametri di riferimento per l'applicazione della norma. Ultimo, il decreto legislativo 83/2022 che parte proprio dalla modifica dell'art. 2 sulla definizione di crisi, indicandola come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e focalizzando, ora, l'attenzione, sulla produzione di liquidità di un'impresa.

Il decreto, seguito da dibattiti e interpretazioni specifiche, ha fissato poi nuovi criteri per la definizione degli adeguati assetti, utilizzando quanto già predisposto dal MEF nel settembre del 2021.

Tutte novità importanti: però occorre ricordare che parte della normativa sulla Crisi è entrata pienamente in vigore già dal marzo 2019, quando

nell'articolo 2086 del codice civile è stato introdotto il comma due, che recita "l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni delle imprese anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Un cambiamento importante per l'attività aziendale e per tutti gli stakeholder dell'impresa.

A causa anche della crisi Covid, che ha portato prima al posticipo e poi alla abrogazione di altri elementi del Codice della Crisi, molti operatori si sono concentrati sulla abrogazione del diritto fallimentare e sulla nuova normativa della soluzione della crisi e dell'insolvenza, dall'OCRI alla composizione negoziata. Ma così hanno lasciato in secondo piano la grande rivoluzione operativa portata dalla modifica al Codice civile: l'obbligo per l'imprenditore di valutare regolarmente il proprio rischio di impresa, anche e soprattutto prima della insolvenza conclamata. L'esigenza di avere un adeguato assetto è chiaramente indicata come una necessità non solo legata al rischio di crisi o alla perdita di continuità, ma è una precondizione per l'attività imprenditoriale, e quindi chiaramente un dovere costante e imprescindibile per l'imprenditore.

Gli adeguati assetti sono posti dal Codice civile come una necessaria condizione dell'attività imprenditoriale, e il loro punto focale è quello di permettere una gestione del rischio in forma ordinata e strutturale. Quello che prima del 2019 era una best practice aziendale, raccomandata per tutte le imprese e obbligatoria solo per quelle di maggiore dimensione, adesso è una esigenza per tutti e non procrastinabile. Infatti, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un convergere di normativa e prassi che in modo coerente e coordinato hanno indicato la necessità del governo del rischio aziendale. Ricordiamo ad esempio l'articolo 2428 del codice civile che recita: *Il bilancio*



Alessandro Mattavelli



Cesare Spezia



deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Come si vede già in queste parole sono racchiusi i concetti fondamentali degli adeguati assetti, sia con riferimenti espliciti alla struttura organizzativa e alla coerenza tra l'informativa e la complessità aziendale, ma soprattutto con la valutazione dei rischi a cui la società è esposta: e il rischio di crisi è ovviamente uno di questi.

Oltre alla normativa è anche la prassi aziendale ad essere cambiata, per adattarsi ad un ambiente economico più mutevole e complicato: ci riferiamo ai regolamenti bancari che dall'introduzione degli accordi di Basilea sono andati progressi-

vamente a definire approccio standard preciso e rigoroso per il calcolo del rischio di credito, da valutare per ogni singola azienda richiedente. Il calcolo del rating viene eseguito partendo dagli ultimi tre bilanci depositati, che vengono riclassificati in modo da ottenere tutte le informazioni necessarie. L'ultima Linea Guida emessa da EBA (European Banking Authority), in vigore dal 30 giugno 2022, è denominata LOM Loan Origination and Monitoring, che richiede esplicitamente di focalizzare il rating sulla valutazione della capacità futura dell'impresa di rimborsare il finanziamento, da valutare sia nel momento in cui il finanziamento stesso viene erogato, sia periodicamente per tutta la durata dell'operazione finanziaria. Come già richiesto dallo IFRS 9, il finanziatore si pone in ottica forward looking per valutare il merito di credito futuro e non soltanto dalla situazione attuale dell'impresa desunta dai bilanci storici e dalla analisi della Centrale dei Rischi, o dalla semplice presenza di garanzie o l'assenza di pregiudiziali.

Diventa quindi evidente come il business plan sia un documento utile all'impresa nella sua gestione ordinaria, sia necessario per la richiesta del finanziamento e sia indispensabile per adempiere alle richieste del Codice civile: un solo documento per tre obiettivi.

La norma sugli adeguati assetti specifica anche quale sia la metodologia per la corretta redazione

del documento, affinché abbia un effettivo valore informativo per chi deve valutare il rischio di crisi e di interruzione della continuità aziendale. Si fa esplicito riferimento ai documenti indicati nel Decreto Ministeriale del 28 settembre 2021, cioè il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e la checklist particolareggiata per la redazione del piano di risanamento. I due documenti sono redatti per fornire una guida pratica di verifica del livello del possibile rischio di crisi e della redazione di un piano economico finanziario realistico ed affidabile. Sono anche strutturati in modo da poter essere adattati a diversi settori e dimensioni aziendali, in modo da essere appunto adeguati ad ogni tipo di attività economica: infatti gli adeguati assetti sono richiesti dalla nuova normativa anche agli imprenditori individuali, ampliando la platea degli interessati oltre quanto indicato dall'articolo 2086 del Codice civile. Diventa importante che l'imprenditore sappia predisporre una strumentazione di pianificazione e controllo che permetta di governare l'attività economica senza correre eccessivi rischi, perché solo così può presentarsi ai suoi stakeholder per ottenere i necessari mezzi economico finanziari necessari all'attività. A converso, chi concede credito ha il diritto di presupporre che l'imprenditore si sia strutturato correttamente per gestire il rischio di crisi anche prima che insorga l'effettivo stato di insolvenza, tramite una adeguata informativa interna forward looking e un sistema di monitoraggio strutturato.

Ne deriva che una richiesta di credito può e deve essere accompagnata da un business plan redatto secondo principi di credibilità e verificabilità, e deve essere sottoposta ad un periodico confronto tra i dati pianificati e quelli effettivamente realizzati, controllo che deve essere corredato dall'analisi degli scostamenti e da una tempestiva azione di correzione dell'attività aziendale. La stessa normativa bancaria Loan Origination and Monitoring prevede una serie di indicatori che devono essere costantemente verificati dalla banca: l'imprenditore dovrà non solo fornire la necessaria documentazione ma anche giustificare le differenze con quanto pianificato in sede di richiesta di credito.

In conclusione, l'analisi e il monitoraggio del rischio d'impresa, non più limitato alla sola insorgenza di difficoltà finanziarie ma anche alla possibile interruzione della continuità aziendale, sta diventando sempre più una necessità indispensabile per l'imprenditore, soprattutto in questo periodo di grande incertezza economica e geopolitica. E il legislatore sta fornendo sempre nuove indicazioni normative per quanto riguarda una strutturata valutazione del rischio, per ora circoscritte a ristretti gruppi di imprese di rilevante importanza.

A seguito di queste innovazioni di legge e di prassi, l'attività di valutazione del merito di credito dispone ora di una serie di strumenti evoluti, che permettono di fondare la valutazione del rating non solo su dati storici ma anche e soprattutto su una serie di informazioni prospettiche che in forza della recente normativa sono strutturate e verificabili: un importante aiuto per le società finanziarie.

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

di Riccardo Campione

Il d.lgs., 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, menziona espressamente il contratto di locazione finanziaria in quattro delle sue trecento e novantuno disposizioni, ovvero nei artt. 61, comma 4, Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, 62, comma 3, Convezione di moratoria, 97, comma 12, Contratti pendenti (nel concordato preventivo) e 177, Locazione finanziaria (nella liquidazione giudiziale).

Al di là di queste specifiche previsioni – su talune delle quali ci soffermeremo poco sotto – il CCII contiene anche **disposizioni di carattere generale suscettibili di trovare applicazione al contratto di leasing.**

Tra queste norme, meritano particolare menzione:

- **l'art. 4 CCII**, dedicato ai doveri delle parti nella composizione negoziata, nonché nel corso



Riccardo Campione



delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il quale impone alle stesse parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza (cfr. comma 1). La norma in esame sancisce, altresì, uno specifico dovere in capo ai creditori – tra i quali, di regola, rientrano gli intermediari finanziari concedenti beni in leasing – che sono tenuti a collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite (cfr. comma 4);

- **l'art. 25-decies CCII**, il quale sancisce che le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti. Trattasi di una norma che si ritiene, dai più, estensivamente applicabile al contratto di locazione finanziaria, come confermato dalla Circolare Assilea (Serie Legale) n. 48/2022, ove, a tal riguardo, si rileva che ogni variazione, rinegoziazione o risoluzione di un contratto di leasing è senz'altro suscettibile di incidere sulle valutazioni dell'organo di controllo societario in dialogo con l'organo amministrativo nell'ottica di favorire la più tem-

pestiva emersione della situazione di crisi in cui l'impresa può trovarsi a versare.

Quanto alle norme che disciplinano i singoli strumenti di prevenzione e di regolazione della crisi previsti dal CCII, non potendosi esaminare in questa sede – per esigenze di sintesi – le prescrizioni che caratterizzano tutti i predetti strumenti, ci si soffermerà sulle più significative norme suscettibili di trovare applicazione al contratto di leasing nella composizione negoziata, nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale.

Partendo dalla **composizione negoziata della crisi**, assume specifico rilievo il disposto dell'art. 16, comma 5, CCII, il quale, da un lato, impone agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato e, dall'altro lato, sancisce che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. Anche tale disposizione può, senza particolari dubbi, ritenersi applicabile al contratto di locazione finanziaria.

Vi sono poi altre regole che possono avere un impatto sulla posizione delle società concedenti il leasing. Infatti, per l'ipotesi in cui la società concedente sia interessata dalle misure protettive del patrimonio azionate dall'utilizzatore nell'ambito del percorso della composizione negoziata, il legi-

slatore ha previsto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (cfr. art. 18, comma 1, CCII).

Inoltre, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza finalizzata alle misure protettive (cfr. art. 18, comma 5, CCII). Tale previsione implica, dunque, che i canoni insoluti necessari per far valere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore debbano tutti maturare dopo la pubblicazione dell'istanza di cui sopra.

Ciò detto e passando al **concordato preventivo**, emerge l'innovativa regola di cui all'art. 94-bis CCII, che prevede disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale. La norma in parola sancisce che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura della procedura e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari (cfr. comma 1).

Allo stesso modo, i creditori interessati dalle misure protettive concesse al debitore in sede di concordato non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti – tra i quali ben potrebbe rientrare la locazione finanziaria – necessari per la continua-

zione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore (cfr. comma 2).

Un'ulteriore disposizione che presenta tratti di novità rispetto al quadro normativo previgente è costituita dall'art. 84, comma 3, CCII, ove si sancisce che, nel concordato in continuità aziendale, i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta e che la proposta di concordato prevede, per ciascun creditore, un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

La disciplina del concordato preventivo contiene poi – con lievi integrazioni rispetto a quanto già previsto dall'art. 169-bis l.fall. – una disposizione volta a regolare l'ipotesi dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria. L'art. 97, comma 12, CCII prevede, infatti, che il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. Il legislatore sancisce, infine, che la vendita o l'allocatione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 1, comma 139, l. 4 agosto 2017, n. 124.

Venendo, infine, alla **liquidazione giudiziale**, deve segnalarsi che la disciplina di carattere generale dei rapporti pendenti è contenuta nell'art. 172 CCII, il quale non si discosta, per quanto rileva ai nostri fini, dalla previgente normativa di cui all'art. 72 l.fall.

La disciplina dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria da parte del curatore è contenuta nell'art. 177 CCII, il quale, in larga misura, si pone nel solco di quanto previsto nell'art. 72-*quater* l.fall. La norma in esame prevede, infatti, che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'art. 97, comma 12, CCII, mentre, per le somme già riscosse, si applica l'esenzione da revocatoria di cui all'articolo 166, comma 3, lettera a), CCII (cfr. comma 1).

Un interessante tratto di novità rispetto alla disciplina previgente è contenuto nella parte della norma in esame in cui si sancisce che il concedente ha diritto di insinuarsi, da subito, nello stato passivo per la complessiva differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e «quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la

stima disposta dal giudice delegato» (cfr. comma 2). Si tratta di una norma che parrebbe difatti superare l'interpretazione dell'art. 72-*quater* l.fall. accreditata presso la giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui «*in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti, insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso e detti crediti andranno pacificamente ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento. Per i canoni a scadere, invece, il creditore ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minore somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene»* (così Cass. n. 21213/2017. Cfr., altresì, Cass. n. 3200/2019; Cass. n. 17577/2015; Cass. n. 15701/2011; Cass. n. 4862/2010).



In ultimo, l'art. 177 CCII prevede che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito (cfr. comma 3).

SH_AV

Il modulo AML per la redazione obbligatoria di Autovalutazione AML e CTF

SH_AV è il modulo SADAS che supporta gli intermediari finanziari nella **redazione obbligatoria di autovalutazione** per determinare il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

In ragione delle specificità delle società di Leasing, si segue un **approccio basato sul prodotto** e quindi, a partire dalle **Business Line relative ai Leasing ed ai Finanziamenti**, si conduce l'analisi sui comparti e sui canali di distribuzione per il calcolo del rischio residuo finalizzato alla redazione dell'autovalutazione.



Contatti

www.sadasdb.com

sales@sadasdb.com

Assilea, CTC, CRIF ed Experian hanno presentato istanza di accreditamento

L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI MONITORAGGIO PER I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

Approvato "con riserva" il nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti



di Andrea Albensi

Gli "Organismi di monitoraggio" ("OdM") sono una tra le principali novità introdotte dal GDPR e consistono in organi tenuti al "controllo della conformità con un codice di condotta", che devono essere in possesso di determinati requisiti:

- adeguato livello di competenza e di indipendenza;
- procedure utili a valutare l'applicazione del codice;
- procedure e strutture per gestire i reclami relativi a violazioni del codice;
- assenza di conflitti di interessi.

Nel settembre del 2019 il Garante Privacy ha approvato "con riserva" il nuovo **Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti**, subordinandone la effettiva e piena entrata in vigore proprio al completamento della fase di accreditamento dell'Organismo di Monitoraggio.

Il Codice prevede (art.15) che sia proprio l'Organismo, fatti salvi i compiti e i poteri del Garante, a garantire le necessarie verifiche sul rispetto del Codice stesso, dedicando poi l'intero Allegato 4 alla disciplina della composizione e del funzionamento.

Prima di tutto viene definita la composizione dell'Organismo, che deve essere esterno e formato da tre componenti, uno dei quali designato dal CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti), un altro designato all'unanimità dai gestori aderenti al Codice ed il terzo nominato in accordo tra CNCU e i Gestori, che ricopre la carica di presidente e deve avere esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore dei SIC.

Vengono poi definiti i requisiti dei membri, da mantenere per l'intera durata dell'incarico, che può avere una durata quinquennale, eventualmente rinnovabile:

a. Onorabilità. In virtù di tale requisito, ad esempio, non possono essere nominati coloro che siano stati radiati da albi professionali o siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato.

b. Autonomia e indipendenza. Ciascun componente dell'OdM deve rispondere a requisiti di indipendenza rispetto sia ai gestori che alle associazioni rappresentanti degli interessati. Inoltre, l'OdM non è soggetto ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte dei gestori e



adotta le proprie decisioni senza che alcuno dei gestori possa sindacarle.

c. Professionalità. Ciascun componente dell'OdM deve garantire una adeguata professionalità e deve conoscere la materia dei sistemi di informazioni creditizie, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali.

Sulla base di quanto disposto dal citato Allegato 4 del Codice di condotta, i quattro soggetti che gestiscono sistemi di informazione creditizia (Assilea, CTC, CRIF ed Experian) in data 6 giugno 2022 hanno presentato all'Autorità

Garante per la Protezione di Dati Personali una istanza di accreditamento dell'Organismo di Monitoraggio.

Il Garante per la protezione dei dati personali - con Delibera adottata il 6 ottobre u.s. (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2022) - ha accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio (OdM) dei SIC. Si tratta del secondo Organismo che viene accreditato a seguito del GDPR: nel 2021 infatti il Garante aveva già accreditato l'Organismo di monitoraggio relativo al Codice di condotta sulle informazioni commerciali.

La delibera di accreditamento dell'Organismo di monitoraggio (OdM) rappresenta pertanto l'ultimo necessario passaggio per l'entrata in vigore del Codice di Condotta dei Sic.

All'interno dell'istanza rivolta al Garante i quattro SIC hanno inoltre indicato i tre componenti dell'Organismo:

- l'Avvocato Giovanni Maria Riccio, scelto in accordo tra CNCU e i Gestori, con funzione di Presidente dell'OdM;

- l'Avvocato Lucio Scudiero, scelto dai Gestori aderenti, cui spetterà la carica di vicepresidente dell'Organismo;

- l'Avvocato Gianluca Di Ascenzo - scelto dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Tra le attività di cui si dovrà occupare il neo costituito Organismo rientrano:

- la verifica su eventuali nuove richieste di adesione al Codice: entro trenta giorni dall'invio all'OdM della richiesta di adesione al Codice di Condotta e della documentazione a corredo da parte di un nuovo gestore, l'Organismo deve procedere alla verifica dell'esisten-

za di eventuali cause ostative a tale adesione;

- la verifica del rispetto degli obblighi e la piena conformità ai requisiti stabiliti dal Codice di Condotta da parte di ciascun Gestore Aderente;

- gestione dei reclami: ogni interessato i cui dati personali siano trattati da un Gestore Aderente, può proporre reclamo all'OdM relativamente a violazioni del Codice di Condotta. Qualsiasi reclamo può essere proposto esclusivamente dopo aver sottoposto un reclamo nei confronti del Gestore Aderente. Il reclamo al nuovo organismo non precluderà comunque la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che manterrà inalterate tutte le sue competenze, incluse quelle di vigilanza sull'OdM stesso;

- invio ogni 18 mesi di una breve relazione ai Gestori sul funzionamento del Codice di Condotta e su eventuali proposte di revisione dello stesso;

- invio al Garante ogni semestre di un resoconto riassuntivo dei controlli e delle verifiche effettuate, oltre che delle misure eventualmente adottate, anche all'esito della definizione di procedure di reclamo.



EVENTI PREGIUDIZIEVOLI

Rilevati presso Conservatorie e Tribunali

VARIAZIONI AZIENDALI

Rilevate presso le Camere di Commercio

VARIAZIONI CONTRATTUALI

Rate impagate, moratorie, allungamenti, altre variazioni da comunicare al Fondo di Garanzia

*Presidia tramite noi
il tuo portafoglio...
Non rischiare di perdere
la garanzia
del Fondo di Garanzia*

NUMERO VERDE **800899200**

www.garanziaetica.it

Centr. 070.2113201

*L'incremento delle insolvenze post crisi
richiede un presidio adeguato sulle singole
posizioni per evitare l'inefficacia
della garanzia e l'impossibilità di escuterla.*

La sentenza della Corte Costituzionale sulla "causa Lexitor"

CREDITO, AZZERAMENTO DEI COSTI PER CHI ESTINGUE ANTICIPATAMENTE

I consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto, anche quando sia stato concluso antecedentemente all'entrata in vigore della legge 106/2021.

La "causa Lexitor" (C-383/2018) decisa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'11.09.2019, ha riguardato le modalità applicative e gli effetti della facoltà prevista in capo al consumatore dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, poi sostituito dall'art. 16 della direttiva 2008/48, di estinguere anticipatamente il contratto di credito al consumo e del diritto ad ottenere la conseguente riduzione del suo costo complessivo.

Il giudice polacco, cui si era rivolto la Lexitor, società polacca che offre servizi giuridici ai consumatori, ha rimesso gli atti alla Corte di giustizia, chiedendo se il **diritto del consumatore di estinguere anticipatamente il suo debito e di beneficiare di una riduzione del costo globale del credito comprenda, oltre agli interessi, anche i costi dovuti per la restante durata del contratto**, ossia i soli costi non ancora maturati.

La Corte, considerato che l'ente mutuante, oltre a recuperare in anticipo la somma erogata, che può reimpiegare in un nuovo contratto di credito, ha diritto ad un indennizzo (pari all'1% o allo 0,5% dell'importo anticipato se la vita residua del finanziamento è, rispettivamente, superiore o inferiore all'anno), ha sancito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato non riguarda i soli costi re-

lativi alla durata residua del contratto, ma **include tutti i costi posti a carico del consumatore**.

L'ordinamento nazionale

La disciplina recata dall'art. 16 della direttiva 2008/48 è stata recepita nell'art. 125-sexies del t.u. bancario, il cui comma 1, in caso di rimborso anticipato, prevedeva a favore del consumatore la riduzione del costo totale del credito, limitata, però, all'importo degli interessi e *"dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

A seguito della "sentenza Lexitor", il legislatore nazionale, considerato che la disciplina contenuta nel t.u.b. non era in linea con la interpretazione del diritto comunitario data dalla Corte di giustizia, è intervenuto con l'**art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25.05.2021, n. 73**, introdotto con la legge di conversione del 23.07.2021, n. 106, stabilendo che ai contratti già stipulati dai consumatori prima dell'entrata in vigore della legge di conversione si applicasse la disciplina contenuta nell'art. 125-sexies t.u.b. secondo la formulazione previgente sulla base delle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza della Banca d'Italia vigenti al momento della stipula; mentre per quelli stipulati successivamente a tale data si applicasse l'art. 16 della direttiva come interpretato dalla Corte di giustizia, recepito nella nuova formulazione del comma 1 dell'art. 125-sexies t.u.b..

L'intervento della Corte Costituzionale

A seguito però di un ricorso presentato da un consumatore, il Tribunale di Torino ha rimesso la questione di rilevanza costituzionale alla Corte Costituzionale ritenendo che la disciplina recata con la legge di conversione n. 106/2021 avrebbe reso impossibile, per i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, un'interpretazione conforme al diritto comunitario dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. nella sua originaria formulazione nella parte in cui fa riferimento alle previgenti disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia.

Pertanto, il Tribunale rimettente ha basato la *"non manifesta infondatezza"* della incostituzionalità della norma su due punti: i) *"non rientra nella discrezionalità del singolo Stato membro la limitazione dell'efficacia nel tempo di una direttiva o, in termini equivalenti, della sentenza della Corte di giustizia che determina i limiti in cui le norme della direttiva hanno efficacia e devono essere applicate, nemmeno se la scelta dello Stato viene giustificata sotto il profilo del rispetto della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento legittimo, poiché una tale scelta unilaterale contraddice <<l'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto comunitario>>"*; ii) l'art. 11-octies, comma 2, è in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra contratti conclusi anteriormente e successivamente alla sua entrata in vigore.

La Corte Costituzionale, partendo dal presupposto che **la normativa recata dalla direttiva 2008/48/CE prevede un'armonizzazione piena, finalizzata a garantire a tutti i consumatori dell'unione di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi** che crei un vero mercato interno, per cui gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite, ha dichiarato che l'art. 16 della direttiva riconosce al consumatore che ha estinto anticipatamente il contratto di credito di ottenere una riduzione del *"costo totale del credito"*, che la stessa diret-

tiva definisce come: *"tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte"*.

Pertanto, la Corte Costituzionale, considerato che dopo l'emanazione della "sentenza Lexitor" i giudici di merito nazionali avevano interpretato il previgente comma 1 dell'art. 125-sexies t.u.b. in maniera conforme alla sentenza della Corte di giustizia, ha ritenuto che la **incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, concerne il solo riferimento alle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, in quanto il loro espresso richiamo determina un'applicazione della norma primaria in maniera contraria al diritto comunitario**. Per questo ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 11-octies, limitatamente all'inciso *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*, sancendo, quindi, che vi è piena ripetibilità dei costi *up front* sia per i rapporti pregressi – in applicazione del testo legislativo abrogato, ma integrato dalla sentenza della Corte di giustizia – sia per i rapporti sorti dopo il 26 maggio 2021 – in applicazione dell'art. 125-sexies t.u.b. come modificato dall'art.11-octies, commi 1, lettera b), e 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.

Come si è visto, **nel "costo totale del credito" rientrano tutti i costi che il consumatore sopporta per l'erogazione del credito, con l'unica esclusione delle imposte**, per cui rientrano anche quelli di intermediazione, che devono essere restituiti in proporzione alla durata effettiva del contratto. Infatti, con la recentissima **sentenza del 2 febbraio 2023 n. 81**, il Tribunale di Ferrara, confermando

di Massimo Rodolfo
La Torre
Avvocato, consulente
legale Assilea



un orientamento già consolidato (cfr. Trib. Napoli Nord, 18 gennaio 2023 e Trib. Monza 4 gennaio 2023), ha sancito che: *“In linea con le disposizioni normative del Titolo VI, capo II del t.u.b. - che riconoscono l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di credito e quelli accessori e funzionali allo stesso, in quanto negozi tutti finalizzati a realizzare un'unica operazione commerciale - è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mediazione creditizia e il contratto di finanziamento, essendo il primo indubbiamente preordinato, accessorio e funzionale al secondo. Ne deriva che, pur essendo la somma dovuta a titolo di oneri di intermediazione versata al mediatore, deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri ed accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti alla provvigione, residuando all'istituto di credito un diritto di regresso nei confronti dell'intermediario”.*

Adempimenti da prevedere in contratto

L'art. 125-sexies novellato dalla legge n. 106/2021 prevede che i contratti di credito devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, specificando in modo analitico se trovi applicazione il criterio

della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato, poiché in mancanza si applica il criterio del costo ammortizzato.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 125-sexies novellato dalla legge n. 106/2021, pur facendo salva la diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, ha sancito il principio che il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

Il comma 4 riproduce il previgente comma 2, prevedendo, in caso di rimborso anticipato, il diritto del finanziatore all'indennizzo nella misura dell'1% o dello 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è, rispettivamente, superiore o inferiore a un anno; fermo restando, in ogni caso, che l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

Infine il comma 5, che riproduce il previgente comma 3, stabilisce che l'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto

di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

L'ambito di applicazione per l'attività di locazione finanziaria

L'art. 125-sexies è inserito nel capo II del Titolo VI del t.u.b., che disciplina il *“Credito ai consumatori”*, per cui trova applicazione a tutti i contratti di locazione finanziaria con persone fisiche consumatori di importo compreso tra 200 e 75.000 euro. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di c.d. *“leasing abitativo”*, quindi, aventi ad oggetto immobili residenziali, la disciplina sul rimborso anticipato è contenuta nell'art. 120-*quaterdecies*.1, del Capo I-bis del Titolo VI del t.u.b., che ha recepito la direttiva 2014/17 relativa al *“Credito immobiliare ai consumatori”*.

L'art. 120-*quaterdecies*.1, introdotto dall'art.11-*octies*, commi 1, lettera a) della legge n. 106/2021, stabilisce che il consumatore che rimborsa anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore *“ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*. Nel caso di specie, però, non trova applicazione la *“sentenza Lexitor”*, poiché la direttiva 2014/17 è diversa dalla direttiva 2008/48 sul credito ai consumatori, per cui i costi che devono essere rimborsati al consumatore sono solo quelli relativi alla vita residua del contratto.

La conferma di questo assunto è data dalla sentenza del 9 febbraio 2021 della Corte di giustizia, causa C-555/21, nella quale la Corte, evidenziando le differenze tra le due direttive, ha dichiarato che *“spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico*

del consumatore non costituiscono oggettivamente una remunerazione del creditore per l'uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite dal consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione”.

Pertanto, la Corte di giustizia ha sancito il principio secondo cui *“l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.*



Soluzioni a portata di mano



GRANDANGOLO - ph. Jammson028/Freeipik



TREBI Generalconsult
Full Service Software

SOFTWARE FINANZIARIO E CONSULENZA
Dal 1980 leadership, competenza, flessibilità, innovazione

www.trebi.it



assilea
40 ANNI DI LEASING

ASSILEA - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
Via d'Azeglio, 33 - 00184 Roma Tel. 06 9970361
www.assilea.it - editoria@assileaservizi.it

